

529.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ZACCAGNINI**

INDICE	PAG.	PAG.
	PAG.	
Missioni	33019	CATTANEO PETRINI GIANNINA: Estensione ai professori incaricati delle norme contenute nell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernenti il conferimento di incarichi di insegnamento ai professori aggregati (1430);
Disegno di legge (Presentazione)	33044	GIOMO e CASSANDRO: Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari e delega al Governo per la emanazione di norme legislative sulla disciplina dei concorsi per posti nelle amministrazioni statali e degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale (2364);
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione):		MAGGIONI: Nuove norme in materia di università e abrogazione dell'articolo 7 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 (2395);
Riforma dell'ordinamento universitario (approvato dal Senato) (3450);		CATTANEO PETRINI GIANNINA: Bando unico straordinario per concorsi speciali ai posti di professore universitario (2861);
CASTELLUCCI e MIOTTI CARLI AMALIA: Incarichi nelle università degli studi e istituti di istruzione superiore a presidi e professori di ruolo degli istituti di istruzione secondaria in possesso del titolo di abilitazione alla libera docenza (40);		MONACO: Provvedimenti urgenti per gli assistenti volontari universitari e ospedalieri (3372);
NANNINI: Modifiche all'ordinamento delle facoltà di magistero (252);		
GIOMO: Disposizioni transitorie per gli assistenti volontari nelle università e istituti d'istruzione universitaria (611);		
GIOMO ed altri: Nuovo ordinamento dell'università (788);		

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1971

	PAG.		PAG.
SPITELLA: Provvedimenti per il personale docente delle università (3448)	33019	NICOSIA, <i>Relatore di minoranza</i>	33024, 33032 33033, 33036, 33041
PRESIDENTE	33019, 33035	REGGIANI	33036
BIASINI	33032, 33035	ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	33025, 33034, 33036
CINGARI	33036	SANNA	33028
ELKAN, <i>Relatore per la maggioranza</i>	33033 33034, 33036	SPITELLA	33031
GIOMO	33022, 33035, 33037	Proposte di legge (Annunzio)	33019
GRANATA	33026	Per lo svolgimento di interrogazioni:	
GREGGI	33038	PRESIDENTE	33044
LA LOGGIA	33028, 33034	BERAGNOLI	33044
MATTALIA	33019, 33031		
MAZZARINO	33021, 33026, 33030		

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1971

La seduta comincia alle 10,30.

ARMANI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 20 novembre 1971.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, che i deputati Antoniozzi, Pintus e Spadola sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CICERONE ed altri: « Nuove norme concernenti la ricostruzione dei fabbricati di civile abitazione danneggiati dalla guerra e abrogazione dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 » (3820);

CICCARDINI ed altri: « Modifiche al decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e concernente il terremoto di Toscana del 1971 » (3821).

Saranno stampate e distribuite.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario (approvato dal Senato) (3450) e delle concorrenti proposte di legge: Castellucci e Miotti Carli Amalia (40), Nannini (252), Giomo (611), Giomo ed altri (788), Cattaneo Petrini Giannina (1430), Giomo e Cassandro (2364), Maggioni (2395), Cattaneo Petrini Giannina (2861), Monaco (3372) e Spitella (3448).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riforma dell'ordinamento universitario; e delle concorrenti proposte di legge Castellucci e Miotti Carli Amalia, Nannini, Giomo, Giomo ed altri, Cattaneo Petrini Giannina, Giomo e Cassandro; Maggioni, Cattaneo Petrini Giannina, Monaco e Spitella.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 23.

Si dia lettura dell'articolo 24.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« La produzione scientifica e l'attività didattica del docente universitario sono valutate da un'apposita commissione non prima del terzo e non dopo il sesto anno, a scelta dell'interessato, dalla sua immissione in ruolo.

Tale commissione, unica per la valutazione dei docenti del medesimo settore di ricerca e di insegnamento, è nominata ogni anno dal ministro della pubblica istruzione ed è composta da tre docenti di ruolo che abbiano già ottenuto la valutazione favorevole di cui al precedente comma, o già in possesso della qualifica di professore ordinario all'entrata in vigore della presente legge, scelti per sorteggio tra quelli in cui il settore è compreso. A tal fine ognuno dei dipartimenti in cui il settore è compreso designa un docente e si procede a sorteggio tra i designati.

Essa terrà conto del giudizio sull'attività didattica espresso dal dipartimento di cui il docente fa parte.

In caso di valutazione sfavorevole il docente può chiedere, non prima di tre anni, di essere nuovamente valutato; qualora anche la seconda valutazione sia sfavorevole, è dichiarato decaduto dal posto.

Il passaggio alla seconda classe di stipendio è subordinato al conseguimento della valutazione favorevole, fermo restando quanto è disposto dalle norme vigenti ai fini degli aumenti periodici ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 24 l'onorevole Mattalia. Ne ha facoltà.

MATTALIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 24 riprende la materia degli articoli immediatamente precedenti in ordine a due problemi: primo, l'accertamento del valore dell'attività scientifica e didattica del docente ai fini della sua sistemazione definitiva in ruolo; secondo, le norme di garanzia a tutela del docente stesso.

L'accertamento è affidato, in successione, a due commissioni centrali: la prima inter-

viene, in prima istanza (vedi primo comma), dopo un tempo minimo-massimo di tre-sei anni dalla data della immissione in ruolo del docente; ha piena competenza in ordine alla materia sulla quale è chiamata a giudicare (l'attività scientifica e didattica del docente), ha potestà dimezzata in ordine agli effetti del giudizio pronunciato, che è esecutivamente valido se favorevole, e senza effetti se sfavorevole. La seconda, che interviene dopo un numero imprecisabile di anni a distanza dalla prima, opera con pienezza di competenza e di potestà, il giudizio pronunciato essendo valido tanto se favorevole quanto in caso contrario.

Con le due commissioni collabora in basso il competente e interessato organo universitario, cioè il dipartimento, il quale è autorizzato ad operare senza potestà in ordine agli effetti e alla determinanza del giudizio, e con competenza dimezzata in quanto la materia del giudizio è solamente l'attività didattica del docente. Tutto questo rientra in quel tipo di soluzioni che a forza di voler conciliare e « combinare » il diverso e l'opposto e a forza di spartire e distinguere, lasciano aperta la possibilità che si verifichino situazioni autenticamente aberranti, come questa, citata sia pure come situazione limite.

Se il docente chiede la prima valutazione allo scadere del sesto anno dalla sua immissione in ruolo, come lo autorizza a fare il primo comma e, in caso di giudizio sfavorevole, chiede la seconda valutazione « non prima di tre anni », come recita e autorizza il quarto comma, e che potrebbe voler dire anche 4 o 6 anni (o anche più, il veto cadendo sul tempo minimo e non sul tempo massimo, ed essendo caduta la linea di sbarramento preclusivo e definitivo, dieci anni dall'immissione in ruolo, stabilita dalle ultime righe del quarto comma del testo senatoriale), si verifica la seguente singolare situazione: che l'università o per essa il dipartimento interessato e competente non sono ancora in grado di stabilire ufficialmente, dopo dieci o dodici anni, se un certo docente, già colpito da un giudizio sfavorevole, sia o non sia pienamente idoneo a svolgere la funzione che svolge da anni. Signor Presidente, questa è una università-fisarmonica; e se questa è una cosa seria, vorremmo proprio sapere che cosa non è una cosa seria. Collateralmente, pensando alla figura del docente universitario, e non solo universitario, come io amo vederla, o pensarla, mi chiedo anche se sia una cosa decorosa.

La sospensione degli effetti del giudizio sfavorevole è obiettivamente una garanzia di tutela a favore del docente, ma il discorso va completato con quest'altra considerazione: che in una così sproporzionata dilatazione dei tempi, la tutela stessa andrà viziata e scompensata dalle condizioni in cui si troverà a operare il docente: colpito da un giudizio sfavorevole, ufficialmente sempre allo stesso livello e dignità di funzione ma, realisticamente, in situazione di minorato prestigio e di minorazione in sede di trattamento economico, restando egli confinato nei limiti della prima classe di stipendio: un provvedimento, quest'ultimo, raffinatamente mortificatorio e penitenziale. Il discorso sulle garanzie di tutela diventa ancor più critico se guardiamo alla situazione configurata dal rapporto tra i due organi autorizzati a pronunciare il giudizio: in alto (mi si consenta di insistere su questo punto) una commissione ristretta, di nomina ministeriale, alla quale è riservata una autocratica pienezza di potestà in ordine alla valutazione globale del docente — attività scientifica e didattica — e, in basso, il competente e interessato organo universitario (il dipartimento) autorizzato a pronunciarsi solo sul merito della « attività didattica » del docente, con netta esclusione della possibilità di entrare nel merito della attività scientifica dello stesso. Una distinzione mal concepibile, in quanto le dimensioni interne e vitali della didattica sono semplicemente la cultura e la scienza, e non si vede assolutamente la ragione di questa limitazione di competenza.

In tema di garanzie il fatto grave, a nostro parere, è appunto la minorazione di competenze inflitta all'organo universitario, venendo così a mancare la possibilità — sempre ai fini della tutela — di una giusta mediazione. Poiché, onorevoli colleghi, se è vero che la Commissione può, ben operando, essere strumento di tutela contro i possibili dissidi interni del mondo universitario, è altrettanto vero che anche l'organo dipartimentale, restituito alla pienezza della propria competenza può, anch'esso bene operando, essere strumento di garanzia contro le possibili prevaricazioni della commissione ministeriale.

Ciò detto, signor Presidente, riteniamo conclusivamente che l'articolo 24 nel suo insieme abbia scarsissimi titoli di credibilità e non offra alcuna garanzia di vera serietà in ordine tanto al problema della valutazione quanto al problema delle garanzie di tutela. Per questo esprimiamo in linea primaria il

nostro assenso alla richiesta di soppressione dell'articolo 24 avanzata dagli emendamenti 24. 10 e 24. 16 degli onorevoli Granata, Sanna ed altri e, collateralmente, dell'onorevole Mazzarino ed altri; proponendo, in linea subordinata, naturalmente, i pochi emendamenti di cui ho chiarito sostanzialmente la motivazione e sui quali mi riservo di aggiungere qualcosa — nei limiti di quanto strettamente necessario — in sede di illustrazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 24 l'onorevole d'Aquino. Poiché non è presente, s'intende che vi abbia rinunciato.

È iscritto a parlare sull'articolo 24 l'onorevole Mazzarino. Ne ha facoltà.

MAZZARINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 24 tocca un punto che direttamente si connette con il rapporto tra insegnamento e diritti del docente. Fino a che punto, entro quali limiti, possiamo ricollegarci alle vecchie disposizioni dei decreti del 1923 e del 1924 confluiti poi, con aggiunte varie, nell'attuale articolo 78 del vigente testo unico? Detto articolo 78 stabiliva che al terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio i professori straordinari potessero conseguire la nomina ad ordinario in base al giudizio sulla loro operosità scientifica e didattica reso da una commissione nominata dal ministro su designazione del Consiglio superiore e composta da tre membri; e che in caso di giudizio sfavorevole su parere conforme del Consiglio superiore potessero essere mantenuti in servizio per un altro biennio al termine del quale sarebbero stati sottoposti al giudizio di una nuova commissione. Che se poi anche questo giudizio fosse stato negativo tale professore sarebbe stato dispensato dal servizio a datare dal mese successivo a quello in cui divenne definitivo il giudizio sfavorevole.

Il disegno di legge approvato dal Senato in questo articolo 24 si collega manifestamente all'articolo 78 del testo unico ma d'altra parte, assai opportunamente, cerca di evitarne alcune punte di particolare rigidità.

Per mostrare la nostra disposizione e la volontà di accogliere il più possibile le proposte contenute nel disegno di legge, abbiamo accolto alcune istanze sostituendo per altro la nomina della commissione giudicatrice da parte del Consiglio nazionale universitario alla nomina della medesima da parte del ministro. Poiché però la prima e basilare valutazione

del docente era da noi presupposta come valutazione del concorso giudicato da cinque docenti estratti a sorte tra quelli in servizio nei dipartimenti e non già solo tra quelli eletti nei dipartimenti stessi (e ciò per le ragioni che ho illustrato ieri) e poiché tale emendamento, per noi essenziale al fine di non distinguere professori *A* da professori *B* nell'esercizio della funzione giudicante, non è stato approvato, per necessaria conseguenza ci vediamo oggi costretti a ritirare e il nostro appoggio alla formulazione quale si legge nel disegno di legge approvato dal Senato e i nostri emendamenti Bonea 24. 7, Giomo 24. 4 e Bonea 24. 8, che solo lievemente lo correggono. Infatti essendo il professore di ruolo nominato per concorso, la cui decisione spetta normalmente a un gruppo di docenti non facilmente rinnovabile — sono infatti estratti a sorteggio fra un determinato gruppo di docenti votati e non già estratti a sorte fra tutti i docenti del settore di ricerca ed insegnamento — ne segue che i vincitori potranno, a giudizio della commissione nominata dal ministro o rispettivamente, se si accetta il nostro emendamento, dal Consiglio nazionale universitario, non rispondere a quelle esigenze che una tale connessione porrebbe ed in tal caso grave sarebbe il danno se non concedessimo al docente, di cui si deve valutare l'attività scientifica e didattica, quella possibilità di triplice valutazione che il quarto comma del testo approvato dal Senato concedeva.

Non essendo stato approvato il nostro emendamento 22. 5, che era di essenziale importanza, riteniamo necessario appoggiare l'emendamento Nicosia 24. 15, proponendo il ripristino del testo approvato dal Senato che la Commissione modificò in una forma che a noi appariva accettabile a patto che si fosse accolto il nostro predetto emendamento.

Esemplifico: quando si parla per ver dire in realtà la presentazione di una situazione concreta appare più importante che non tutti i ragionamenti fatti in astratto. Universalmente è noto che nell'insegnamento superiore per necessità di cose in esso implicito si formano scuole, tendenze, indirizzi, metodiche varie. Per citare un esempio fra gli infiniti esempi possibili e per evitare riferimenti al presente vi ricorderò un caso classico: il contrasto antico fra la scuola classicistica di Girolamo Vitelli, tutta intesa a filologica puntualità e la scuola non meno insigne e veneranda di Giuseppe Fraccaroli, intesa più da vicino alla valutazione letteraria ed alla interpretazione della poesia. Contrasto che si continuò in certo senso — e per questa parte

arriva ai nostri giorni — fra la scuola di Giorgio Pasquali e quella di Ettore Romagnoli.

Orbene, essendo finora le commissioni giudicatrici di concorsi universitari elette a termini degli articoli dal 70 al 74 del testo unico, cioè dal complesso dei professori delle facoltà di lettere, filosofia e magistero, ne deriva che, pur con i difetti impliciti nelle pressioni che fatalmente si collegano ad elezioni del genere, più ampia essendo la base elettorale maggiore fosse la possibilità di erogazione e, direi, la osmosi fra giudici provenienti da diverse scuole. Non più così ora! Più limitate le possibilità di scelta perché più limitata nel fatto la base elettorale, sicché in codesto passaggio ad un principio oligarchico di governo nei concorsi, o — come ieri dicevo — dai « baroni » ai « conti », sarà sempre la scuola di Fraccaroli, a mo' di esempio, a controllare i concorsi o, viceversa, sarà sempre la scuola di Vitelli. Sicché, nella fattispecie riferibile all'articolo 24, quando il vincitore di concorso dovrà sottoporsi alla valutazione eventualmente di commissari provenienti da scuola avversa, che ormai ha guadagnato il controllo dei concorsi stessi, il rischio di una valutazione negativa sarà — per usare un linguaggio proprio del calcolo di variazioni statistiche — maggiorato nel fatto, in quanto la curva delle frequenze, in un caso del genere, non può consentire stabilità ed equilibrio.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 24 l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi siamo nettamente contrari a questo articolo 24 del disegno di legge e per questo motivo abbiamo proposto in linea principale la soppressione dell'articolo stesso. Il collega Mazzarino ha parlato delle proposte subordinate; io mi permetterò di centrare i problemi di quella principale. Qui, implicitamente, vengono fuori tutte le ragioni per le quali noi siamo contrari a questa legge. Qui non ci troviamo di fronte ad un docente il quale abbia una personalità sua viva e spiccata, ma di fronte ad un burocrate il quale ad un certo momento è chiamato, per una volta sola (per una seconda volta in via subordinata) a dimostrare le sue attitudini e le sue capacità. E questo nell'arco dei primi sei anni dell'insegnamento.

Questo articolo 24 recita testualmente: « La produzione scientifica e l'attività didattica del docente universitario sono valutate da un'apposita commissione non prima del terzo e non dopo il sesto anno, a scelta del-

l'interessato, dalla sua immissione in ruolo ». Accade in questo caso quel che accade un po' a chi acquista un'automobile. Quest'ultimo, infatti, dopo un certo periodo deve « fare il tagliando », deve dimostrare cioè che l'automobile è in grado di funzionare. Poi, il problema è chiuso. Così accade per l'insegnamento. Dopo quella valutazione il docente non ha più bisogno di dimostrare le sue capacità.

L'articolo 24 così prosegue: « Tale commissione, unica per la valutazione dei docenti del medesimo settore di ricerca e di insegnamento, è nominata ogni anno dal ministro della pubblica istruzione ed è composta da tre docenti di ruolo che abbiano già ottenuto la valutazione favorevole di cui al precedente comma, o già in possesso della qualifica di professore ordinario all'entrata in vigore della presente legge, scelti per sorteggio tra quelli in cui il settore è compreso ».

A questo punto ci sembra di scorgere due anomalie. La prima è quella dell'interferenza del potere esecutivo nella formazione di questa commissione, perché è il ministro della pubblica istruzione che nomina la commissione, anche se questa è composta da professori già di ruolo e che quindi hanno già superato la prova del « tagliando », anche se questi professori sono scelti per sorteggio tra quelli in cui il settore è compreso. Ma a proposito di questo settore, onorevole sottosegretario, che cosa vuole intendersi: la disciplina, la materia? « Settore » è una parola estremamente vaga. In questa legge, particolarmente da quando vi abbiamo introdotto il principio del dipartimento, tutte le parole che usiamo per definire le varie discipline sono parole estremamente evasive. Così nel caso del settore. Può darsi che domani, per giudicare un professore di storia e filosofia antica, si chiami un professore di storia e filosofia contemporanea, senza che nella commissione sia presente un professore di storia e filosofia antica. Questo problema rimane ancora nel vago.

E proseguo nella lettura dell'articolo 24: « A tal fine ognuno dei dipartimenti in cui il settore è compreso designa un docente e si procede a sorteggio tra i designati. Essa terrà conto del giudizio sull'attività didattica espresso dal dipartimento di cui il docente fa parte ».

Che cosa si intende per « giudizio sull'attività didattica espresso dal dipartimento »? Se io, come professore universitario, svolgo un'attività didattica (e come scienziato, come cultore di una disciplina), di questo non si

terrà conto; si terrà conto soltanto di quello che io farò nel collettivo, insieme con gli altri, di quello che gli altri con me faranno in un'opera comune, anonima. Questo ci sembra una cosa estremamente vaga ed equivoca; come è possibile concepire che il giudizio di merito sulle mie capacità di professore universitario, sulla mia attività scientifica e didattica, non si basi su quello che io faccio, ma su quello che ho fatto e che diventa espressione del dipartimento?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma si parla di giudizio « espresso ».

GIOMO. E questo vuol dire — se capisco la lingua italiana — che non si tratta di quello che ho fatto io, ma di quello che ho fatto nel dipartimento, nella collegialità di un'attività comune. Personalmente gradirei essere giudicato per quello che valgo, e non per quello che valgo in relazione a quello che valgono gli altri miei colleghi. Da questo punto di vista il giudizio è quindi estremamente negativo.

E poi ritorna il solito motivo sconcertante di questa legge: in ogni articolo è previsto un contenzioso, in ogni articolo c'è la possibilità del ricorso. E quindi anche nel legislatore c'è una specie di complesso freudiano, che la legge non possa essere una legge perfetta, e possa creare situazioni tali per cui l'insegnante, l'allievo, chiunque debba ricorrere contro qualcosa. Il contenzioso lo troviamo al quarto comma, ove si dice che « in caso di valutazione favorevole il docente può chiedere, non prima di tre anni, di essere nuovamente valutato; qualora anche la seconda valutazione sia sfavorevole è dichiarato decaduto dal posto ». E abbiamo già fatto un miglioramento rispetto all'aberrante posizione prevista nel testo del Senato, in cui c'era la possibilità di un primo e di un secondo appello, poiché si diceva che un insegnante poteva rimanere in cattedra a tempo pieno per nove anni, anche se era dichiarato dai suoi colleghi inidoneo a ricoprire quella cattedra. In sede di Commissione abbiamo avuto la possibilità di portare a sei anni questo periodo di tempo; ma vi sembra giusto — io mi chiedo — che un insegnante il quale non abbia dimostrato capacità scientifiche e didattiche, e non sia quindi idoneo ad insegnare, rimanga sei anni in cattedra, prima di poter essere escluso?

GRANATA. Possono essere anche dodici, gli anni.

GIOMO. È vero, onorevole Granata. Questo ci sembra estremamente grave; in 12 anni passano come minimo tre generazioni di giovani studiosi. Ancora una volta facciamo una sperimentazione sul corpo dei poveri allievi, i quali possono godersi un insegnante incapace, farsi giudicare da lui o da altri che con lui fanno parte del dipartimento e che non hanno capacità didattica. Tutto questo è aberrante. Quando a giudizio del consiglio di dipartimento un insegnante ha dimostrato di non avere capacità didattica, evidentemente non è un delitto allontanarlo.

Qui non solo si tende ad eliminare la selezione a livello degli studenti, ma si tende ad eliminarla anche a livello dei docenti. Qui veramente c'è il tentativo più chiaro, più manifesto di licealizzare l'università e, ancora peggio, di ridurla alla pari della scuola media dell'obbligo, che tutti devono frequentare. Altro che insegnanti capaci, insegnanti maestri che attraverso la propria personalità e la propria dottrina possano veramente rivalutare la cultura italiana! Si tratterà invece di burocrati messi a ricoprire quel posto, che, fino a quando non sarà passato un dato periodo, nessuno potrà allontanare. Una concezione che noi non possiamo accettare, una concezione che demoralizza l'università italiana, che demoralizza coloro che oggi sono nelle cattedre universitarie come docenti. E non saranno poi tutti quei « baroni » che ci vengono descritti! L'università italiana ha delle nobili tradizioni antiche, ma anche di oggi ed io non vorrei essere un professore universitario e sentirmi umiliato di avere un collega che rimane vicino a me quando ha il bollo di incapacità. Questa è una mortificazione che diamo a quel corpo insegnante che è arrivato a certe cattedre universitarie non soltanto per motivi di « baronaggio » o di mafia, ma per la propria capacità ed intelligenza.

Siamo quindi nettamente contrari a questo articolo. È un articolo che manifesta l'appiattimento e la burocratizzazione dell'università italiana, che praticamente dimostra che stiamo livellando, ma non come sarebbe nostro dovere, a livello più alto, bensì, secondo una dottrina che è propria di certe forze collettivistiche, a livello più basso.

È per questo motivo che voteremo contro l'articolo 24, mortificatore delle capacità e dell'intelligenza della cultura italiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 24 l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Mi associo alle considerazioni fatte da altri colleghi che mi hanno preceduto sulla gravità dell'articolo 24 e propongo quindi che esso venga sostituito da una serie di norme di carattere disciplinare come sempre si è fatto e così come è nel vigente testo unico. In sostanza nell'articolo 24 si parla della decadenza di un docente di ruolo. Ma, prima di parlare di decadenza, c'è una serie di questioni di carattere scientifico, didattico e amministrativo da superare.

Il docente di ruolo, così come lo avete concepito, ha sostenuto una serie di esami e di prove che non possono essere poi facilmente eliminate solo perché una commissione ha accertato che la sua validità didattica non è adeguata. Non è corretto, ma soprattutto non è, a nostro avviso, costituzionale. Infatti, il concorso è pubblico, il concorso è stato bandito, è stato espletato, un docente viene dichiarato docente di ruolo a tutti gli effetti, diviene comunque un funzionario di alto rilievo della vita universitaria, acquisisce dei titoli, acquisisce un diritto. Ora, gli stessi che lo hanno eliminato (perché può darsi anche che possa avvenire questo) lo fanno passare nuovamente al vaglio di una commissione, perché il congegno dell'articolo 24 può portare a fare sostenere la prova dell'attività scientifica e didattica del docente da parte delle stesse persone che lo hanno dichiarato vincitore. O peggio, può verificarsi che chi è stato nominato docente e ha vinto il concorso si trovi nelle condizioni di dovere esaminare anche chi lo ha dichiarato vincitore. Quindi, siamo veramente in una situazione mortificante. L'articolo 24 è assurdo. Il congegno si può trovare attraverso una norma disciplinare. La legge del 20 giugno 1936 ed il testo unico considerano una serie di norme disciplinari cui un docente deve essere sottoposto; il docente, quindi, deve essere sottoposto ad una serie di attività che noi possiamo benissimo inserire in questa legge o addirittura trasferire ad un'altra legge che deve considerare la condizione disciplinare del docente.

Se il docente non tiene un certo numero di lezioni, se il docente non si sottopone al tempo pieno e a certe attività scientifiche e didattiche, noi possiamo dichiararlo decaduto, salvaguardando però i suoi diritti che sono ben precisi e che noi non possiamo ledere con una norma.

Che cosa significa inoltre che la produzione scientifica e l'attività didattica del docente universitario sono valutate da una apposita commissione non prima del terzo e non dopo il sesto anno, a scelta dell'interessato, dalla

sua immissione in ruolo? La prova scientifica che prova è? Il docente universitario una prova di questo genere l'ha già fatta in sede di concorso. Parlare di produzione scientifica significa forse che il docente deve scoprire ogni anno qualche cosa di nuovo?

MAZZARINO. C'è il passaggio da straordinario ad ordinario.

NICOSIA. Questo è un altro discorso; il concetto di produzione scientifica non può essere impoverito in una prova di questa natura. La produzione scientifica non è obbligatoria per un docente che abbia già vinto il concorso: la sua attività scientifica è data anche dal suo insegnamento. Deve per forza produrre e pubblicare? E se per caso non ha i mezzi per effettuare queste pubblicazioni? Il suo insegnamento è attività didattica che viene accertata soprattutto dagli allievi; sono questi che possono dire se un professore vale o non vale.

Inoltre, dobbiamo tener presente che nella vita moderna esiste tanta di quella produzione scientifica che, ad un certo punto, nessuno può riuscire a seguire pienamente e completamente il progresso anche in un piccolo settore. Ciò, a volte, dipende anche dagli istituti e dalla loro insufficienza di informazioni. Non tutti gli istituti hanno la possibilità di far svolgere attività scientifica. Cosa significa allora questo filtro? Esso si poteva capire soltanto per il passaggio in ruolo di professori straordinari o magari di professori incaricati, con concorsi riservati come appunto vedremo successivamente nelle norme transitorie. A nostro avviso, il concorso costituisce già un filtro perché dà già una valutazione del docente. Il docente deve essere sottoposto a tutta una serie di provvedimenti di disciplina che debbono essere considerati o in questa legge o in una legge diversa.

Ecco il motivo per il quale noi non riusciamo a capire il contenuto di questo articolo 24; a noi sembra che questo articolo non costituisca altro che un congegno per far mantenere il predominio ad un certo numero di docenti in un dipartimento o in una università. Si può arrivare all'assurdo che un gruppo di docenti, costituitosi in massoneria, in società da sottobanco, in consorzeria o in mafia — come ormai si dice da tutti — impedisca nella maniera più assoluta che un tale possa conseguire il titolo di docente. Le conseguenze amministrative quali sono? Questa persona deve avere il diritto a ricorrere, ed allora ditemi quali sono le garanzie di secondo o di terzo grado che noi le offriamo. Un qualsiasi imputato ha diritto

all'appello e a un giudizio superiore all'appello: l'ottenimento di questo appello ha costituito il fine di una delle più grandi battaglie del mondo romano. Qui non c'è appello e ciò è inammissibile, onorevoli colleghi, per un elementare dovere di giustizia, di obiettività! Noi dobbiamo salvaguardare qui la funzione del docente, che può essere anche perseguitato o per una sua idea politica o per un atteggiamento o per una manifestazione o per qualcosa che oggi può sfuggirci.

La mia parte politica oggi è discriminata anche nelle riunioni di carattere costituzionale. Non ce ne importa alcunché, perché il popolo fino a questo momento non ci ha discriminati e perciò sediamo in Parlamento. Parleremo poi di certe discriminazioni stranissime a cui è arrivato in questi giorni il Ministero della pubblica istruzione. Ad un certo punto anche in Italia le cose possono cambiare, non dico subito, ma non bisogna limitare la Divina Provvidenza, per gli uni e per gli altri. Non voglio fare il profeta, ma può capitare che cambino le cose. Facciamo questa ipotesi. Nell'articolo 21 avete stabilito che il docente non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile. Vedremo poi come sia inamovibile. Ma già la norma dell'articolo 21 contrasta con quella dell'articolo 24 perché i regimi possono cambiare. Se ad un certo punto — facciamo una ipotesi che oggi è assurda — dovessimo andare noi al potere, noi creeremmo un determinato regime, come piace dire in piazza. Ciò si è verificato anche in periodo fascista. Siccome la legge dice che il docente universitario non è tenuto a prestare giuramento, la strada per schiacciare l'avversario è quella dell'articolo 24. Al contrario, se al potere dovessero andare i comunisti, la libertà nell'università potrà essere garantita solo se non c'è l'articolo 24. Se c'è l'articolo 24 succederà quello che è sempre successo nel mondo della cultura: quando c'è un regime, questi grandi docenti, che sono dotati di una grande forza culturale e scientifica, sono debolucci e cercano il Meccenate, per cui vanno verso le posizioni del Governo. Se vi fosse un ministro della pubblica istruzione che sa fare e manovrare, trovereste tutti, cattolici, non cattolici, comunque non comunisti, a sottoporsi all'articolo 24, a una strettoia di questa natura.

Allora, come si può considerare inamovibile un docente quando esso può venire cacciato dall'università solo perché « non prima del terzo e non dopo il sesto anno » dalla sua immissione in ruolo una apposita commissione — anche se i suoi membri sono stati sorteggiati — potrà valutare la sua attività scientifica e

didattica, potrà dire che non produce, non è bravo, non scrive, non fa nulla? Non ci sono accertamenti particolari né garanzie. Il giudizio non può essere determinato da questa commissione, ma da fatti gravi, talmente gravi, per cui il problema può essere affrontato soltanto da organi disciplinari all'interno dell'università e del mondo universitario, anche a livello di Consiglio nazionale universitario e di Ministero della pubblica istruzione.

Nel secondo comma dell'articolo 24 si dice che « tale commissione, unica per la valutazione dei docenti del medesimo settore di ricerca e di insegnamento, è nominata ogni anno dal ministro della pubblica istruzione ed è composta da tre docenti di ruolo che abbiano già ottenuto la valutazione favorevole di cui al precedente comma... ». Meno male! Però la prima commissione da chi sarà composta? Il comma così continua: « ... o già in possesso della qualifica di professore ordinario all'entrata in vigore della presente legge, scelti per sorteggio tra quelli in cui il settore è compreso ». Allora è chiaro che i professori ordinari sono in grado di entrare nella commissione senza bisogno di aver superato il vaglio di cui a questo articolo 24.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Ma lo hanno già subito prima questo vaglio.

NICOSIA. Quando?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Al momento del passaggio alla qualifica di professore ordinario.

NICOSIA. Allora, delle due l'una, o i concorsi di cui all'articolo 22 non sono dei concorsi seri, oppure, se lo sono, non si capisce la ragione d'essere dell'articolo 24.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il professore ordinario ha sostenuto un concorso serio ed è quindi già passato attraverso un vaglio; d'ora in avanti si farà un concorso serio e si passeranno i candidati attraverso vagli altrettanto rigorosi.

NICOSIA. Non è la stessa cosa. Il vaglio cui è stato sottoposto il professore che ha vinto il concorso non è quello di cui alla legge che stiamo discutendo; vi sono determinate garanzie e delle norme disciplinari alle quali voi non vi riferite.

Non si può essere d'accordo con la composizione della commissione, poiché non vi è possibilità di appello. Si fa una prima e una

seconda valutazione, ma vi è sempre un taglio netto, non vi è la possibilità di un ricorso, cioè di un appello. In sostanza, con questa norma si viene a dare ad alcune persone il potere di stabilire se un docente vale oppure no.

Comunque, noi riteniamo l'articolo 24 in pieno contrasto con le norme precedenti e siamo favorevoli alla sua soppressione. Il vuoto che ne potrà derivare potrà essere tranquillamente colmato da un articolo che potrà prevedere le sanzioni disciplinari per quanto riguarda l'attività scientifica o didattica. È un vuoto che si può coprire prima della fine della discussione della legge. È giusto che vi debbano essere norme disciplinari che regolino la produzione scientifica, l'attività didattica e, direi, il comportamento del docente. Si tratta però di norme disciplinari di altra natura che non hanno niente a che vedere con quelle previste dall'articolo 24, che oltretutto sono contrastanti con quelle previste all'articolo 21, dove si parla della libertà del docente, delle garanzie che gli si offrono per la libertà di studio e di ricerca e dove si stabilisce che il docente è inamovibile. Con l'articolo 24 il docente non sarebbe affatto inamovibile (inoltre all'articolo 25 è previsto che il docente debba spostarsi da un posto all'altro), ma verrebbe cacciato via senza rimedio.

Noi, dunque, siamo contrari a questo articolo e, in via subordinata, favorevoli a tutti gli emendamenti che attribuiscono al docente una facoltà di vero e proprio ricorso contro una eventuale valutazione sfavorevole della loro attività scientifica e didattica.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 24.

24. 3. **Mazzarino, Giomo, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

MAZZARINO. Lo considero già svolto nel mio precedente intervento sull'articolo.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 24.

24. 10 **Granata, Giannantoni, Levi Arian Giorgina, Loperfido, Natta, Raicich, Pascariello, Scionti, Tedeschi, Bini, Giudiceandrea, Bocchi.**

L'onorevole Granata ha facoltà di svolgerlo.

GRANATA. Il testo dell'articolo 24 trasmessoci dal Senato, già in Commissione è stato oggetto di attenta analisi e di un serrato dibattito, da cui sono scaturiti due emendamenti al secondo e al quarto comma proposti all'Assemblea dalla maggioranza della Commissione; non importa qui stabilire se l'area di tale maggioranza coincida o meno con quella governativa.

A nostro giudizio, però, le modifiche apportate dai due emendamenti suddetti non sono sufficienti a garantire l'equità delle norme che stiamo esaminando. Qual è dunque la questione ancora aperta e perché anche noi proponiamo la soppressione di questo articolo?

Nel testo pervenutoci dal Senato, allo scopo di stimolare l'attività didattica e la produzione scientifica del docente universitario, evitando — così si suppone — il pericolo (già questo sospetto di per sé è offensivo per la dignità del docente) di un suo adagiarsi nella comoda indolenza di una *routine* professionale garantita dalla certezza del mantenimento del posto e di uno svolgimento automatico della carriera, era stabilito al primo comma che « La produzione scientifica e l'attività didattica del docente universitario sono valutate da una apposita commissione non prima del terzo e non dopo il sesto anno »; e al quarto comma si diceva: « In caso di valutazione sfavorevole il docente può chiedere, non prima di tre anni, di essere valutato una seconda volta, e di essere valutato una terza volta non prima di altri tre anni purché non siano trascorsi dieci anni dall'immissione in ruolo ».

Al limite, dunque, per 12 anni, secondo il disposto delle norme pervenute dal Senato, un docente universitario che non avesse superato le prove avrebbe dovuto essere sottoposto all'assillo, forse stimolante, ma certamente ossessivo, di un affannoso impegno didattico, di lavoro scientifico e di produzione scientifica, allo scopo di ottenere la sospirata valutazione favorevole. Ma qual era e qual è (darò ragione dell'uso di questo presente) la sanzione prevista in conseguenza del mancato superamento delle prove? Secondo il testo del Senato, una sanzione puramente e semplicemente economica: chi non consegue la valutazione favorevole resta egualmente al suo posto, ma guadagna di meno perché non passa alla seconda classe di stipendio.

È facile comprendere quanto un siffatto criterio risulti mortificante per tali docenti collocati in permanenza nella « serie B ». Sono quindi d'accordo con quanto ha affermato poc'anzi l'onorevole Giomo a proposito della

mortificazione che si infligge agli insegnanti che, pur restando al loro posto, non ottengono la seconda classe di stipendio fino a quando non hanno conseguito una valutazione favorevole. È anche facile pensare come tale soluzione possa obiettivamente favorire la contestazione studentesca nei confronti di questi insegnanti: una contestazione che potrebbe tradursi addirittura in una vera e propria ricusazione, per altro legittimata da un giudizio ripetutamente negativo espresso da un'apposita commissione di docenti.

Sulla base di queste considerazioni, la Commissione istruzione e belle arti ha proposto di ridurre a due le prove di valutazione e di far dichiarare decaduto chi non riesca a superarle. È certamente una soluzione più drastica, ma dobbiamo riconoscere che è più logicamente conseguenziale.

Vedo ora però, signor Presidente, e ciò ci rafforza nel convincimento dell'opportunità di sopprimere l'articolo, che alcuni esponenti della maggioranza governativa, pentiti forse di tale severità, propongono di tornare al testo del Senato, con la sola modifica della riduzione da tre a due del numero delle prove cui il docente può essere sottoposto allo scopo di conseguire la valutazione favorevole, lasciando valida però in caso negativo soltanto la sanzione economica di cui discorrevo prima. Quindi la maggioranza della Commissione ha fatto un passo indietro: forse perché pentita della sua severità, ma nello stesso tempo in contraddizione con quella esigenza di logica consequenzialità che aveva giustificato le ragioni per cui la Commissione stessa aveva deciso di proporre la decadenza dal posto nel caso di una seconda valutazione sfavorevole.

In verità, signor Presidente, anche a noi non sfuggono i rischi di una discriminazione persecutoria che può essere di carattere politico, di carattere culturale, di carattere ideologico. Ne ha parlato anche il collega Nicosia. Sono rischi impliciti nel dispositivo, che dobbiamo definire automatico e inappellabile, della decadenza in caso di mancato superamento della prova. Ma non ci pare nemmeno accettabile la soluzione della sanzione economica permanente: una soluzione che, per un docente universitario rispettoso della propria dignità civile e del proprio prestigio professionale, dovrebbe comportare la conseguenza delle dimissioni volontarie. Non vedo, infatti, come egli possa restare al suo posto di docente e continuare ad esercitare la sua professione dopo essere stato valutato negativamente per ben due volte, e come possa rassegnarsi ed accontentarsi di un tratta-

mento economico inferiore a quello di un altro collega che svolga le stesse funzioni e la stessa attività. Una persona che abbia un minimo di rispetto per se stessa e per la funzione che esercita dovrebbe a questo punto dimettersi.

Ove non provocasse le dimissioni volontarie, la sanzione lascerebbe certamente il docente in una condizione di inferiorità, intimamente subita come un sopruso immeritato e perciò stimolatrice non già di un maggiore impegno didattico e scientifico (per altro, dopo la seconda prova, non più valutabile ai fini di una revisione del giudizio), bensì di un corrivo risentimento, di astio, di livore, a tutto danno di quella serenità interiore che è indispensabile per dedicarsi con profitto alla ricerca scientifica e all'attività didattica.

Tutto ciò considerato, a noi pare preferibile (ho dovuto constatare stamattina con piacere che non siamo i soli a sostenerlo) lasciare operanti in questo campo le disposizioni tuttora vigenti, per quanto è possibile e compatibile con le norme che stiamo esaminando, oppure adottare un provvedimento che colmi il vuoto che verrebbe a determinarsi ove fosse accettata la nostra proposta di soppressione dell'intero articolo.

A ben riflettere, una legge di riforma universitaria che preveda come deterrente la minaccia della decadenza dal posto o quella di una mancata progressione del trattamento economico mortifica certamente il legislatore ed offende i destinatari. Penso che lo stimolo migliore ad una proficua e continua opera di ricerca e di insegnamento debba consistere non già nel deterrente della sanzione, a livello universitario, ma nel senso di responsabilità, nell'impegno culturale e scientifico, che deve — o dovrebbe — spontaneamente animare tutti i docenti universitari, ai quali — compiamolo questo atto di fiducia! — non può e non deve mancare la consapevolezza dell'importanza prioritaria dei propri compiti. Se questa consapevolezza facesse difetto, allora qualsiasi riforma universitaria sarebbe già morta prima di nascere.

È per queste ragioni che noi proponiamo la soppressione dell'articolo 24. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 24.

24. 16. **Sanna, Alini, Canestri, Passoni.**

L'onorevole Sanna ha facoltà di svolgerlo.

SANNA. Sarò molto breve nell'illustrare questo emendamento perché i colleghi che mi hanno preceduto hanno già abbondantemente delineato le esigenze che ci hanno portato (e vedo con piacere che esse sono avvertite e condivise da esponenti di vari gruppi di questa Assemblea) a richiedere la soppressione dell'articolo 24.

In verità, in Commissione noi avevamo presentato un emendamento che tendeva a disciplinare in maniera diversa la materia regolata da questo articolo; proponevamo, cioè, che il passaggio a docente ordinario avvenisse in base ad una semplice valutazione fatta dal consiglio di dipartimento. A noi sembra che l'attuale dizione dell'articolo 24 renda eccessivamente formale questo passaggio dalla condizione di docente straordinario a quella di ordinario, che rischia di diventare addirittura un fatto drammatico e traumatizzante, considerata la serie di prove eventuali concesse a chi non riuscisse a superare la prima valutazione.

Questa procedura a noi non sembra opportuna, innanzi tutto perché i docenti universitari sono in fondo dei pubblici dipendenti.

Per nessuna categoria dei pubblici dipendenti il passaggio da straordinario ad ordinario è reso così drammatico e fiscale.

In secondo luogo, pur tenendo conto della condizione particolare in cui si trovano i docenti universitari, se una valutazione di questo tipo vuol significare un controllo sull'attività o sulla formazione scientifica del docente universitario, francamente non comprendiamo perché questa valutazione debba sussistere solo al terzo anno. Caso mai dovrebbe essere scaglionata in diversi periodi della carriera scientifica e didattica del docente universitario.

In terzo luogo a noi pare che rendendo così difficile e drammatico il passaggio da straordinario a ordinario all'interno del corpo docente vengano a formarsi due categorie: la categoria di coloro che debbono giudicare e quella di coloro che debbono essere giudicati e che saranno soggetti ai primi. Questo, a nostro avviso, diventa pericoloso soprattutto nel momento in cui si va ad allargare il corpo docente nell'università.

Queste sono le ragioni che ci hanno spinto a chiedere prioritariamente la soppressione dell'articolo 24. Naturalmente, nel caso che il nostro emendamento soppressivo non fosse accolto, appoggeremo altre proposte o altri eventuali emendamenti volti a correggere in

maniera tangibile e sensibile il contenuto di questo articolo 24.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

I professori appartenenti al ruolo unico dei docenti universitari sono collocati a due livelli ai quali corrisponde diverso trattamento economico, composto ciascuno di due classi di stipendio.

Il passaggio dall'una all'altra classe di ciascun livello di trattamento economico avviene automaticamente, dopo un triennio di appartenenza alla prima classe. Annualmente, secondo le disposizioni dell'articolo 22, il ministro della pubblica istruzione bandisce concorsi in numero limitato di posti per il passaggio dal primo al secondo livello di trattamento economico. A questi concorsi possono partecipare i docenti appartenenti al primo livello, con un'anzianità di appartenenza ad esso di almeno tre anni. La commissione di concorso è formata secondo le disposizioni dell'articolo 22 e procede secondo le norme in esso contenute.

24. 6.

Reggiani, Napoli.

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

Il docente può essere dichiarato decaduto dal posto, oltre che nei casi ad esso applicabili previsti dall'articolo 27 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per insufficienza didattica con provvedimento proposto dal dipartimento.

La decadenza per insufficienza didattica è pronunciata dal Ministro della pubblica istruzione con decreto motivato su conforme parere del Consiglio nazionale universitario.

Il docente proposto per la decadenza ha diritto a presentare memorie scritte e ad essere sentito personalmente in ogni fase del procedimento relativo compresa quella consultiva.

24. 11.

La Loggia, Ruffini, Gioia.

L'onorevole La Loggia ha facoltà di svolgerlo.

LA LOGGIA. Il nostro emendamento vuole offrire una soluzione che potrebbe conciliare

varie esigenze da diverse parti prospettate. La prima attiene alla tutela della libertà di insegnamento, di ricerca, di metodo didattico che al professore universitario deve in ogni modo essere garantita e che potrebbe essere, in misura anche notevole, limitata dal fatto che il professore universitario, dopo aver vinto il concorso che gli dà il diritto alla inamovibilità — nella accezione comune e generale questa parola significa uno stato di garanzia che implica l'inamovibilità dal posto e dalla sede — venga assoggettato ad una sorta di periodo di prova durante il quale la sua inamovibilità risulta sottoposta a condizione sospensiva; condizione che si realizza in un primo giudizio di convalida e successivamente in un secondo giudizio di convalida, secondo il testo sottoposto al nostro esame. Il testo del Senato invece consentiva una durata in carica di 12 anni.

Mi domando come si possa conciliare la norma che abbiamo già votato e che attribuisce al professore universitario la garanzia dell'inamovibilità, con questa norma. Quest'ultima pertanto, signor Presidente, a mio avviso deve considerarsi preclusa. Se il professore universitario ha dato il concorso e in base a questo lo abbiamo dichiarato inamovibile, noi non possiamo aggiungere altro. Possiamo soltanto dire che egli può essere dichiarato decaduto dall'impiego alla stregua di qualsiasi altro impiegato pubblico, dipendente dello Stato.

Vi sono alcune categorie di dipendenti dello Stato che esercitano funzioni delicate, cui sono legati interessi essenziali della società italiana; per esempio, i magistrati sono dichiarati inamovibili, ma nessuno si è mai sognato di pensare che siano sottoposti ad un giudizio di convalida...

NICOSIA. E gli errori che possono compiere sono gravissimi!

LA LOGGIA. Tutto questo è, direi, in contrasto con i cardini fondamentali della riforma, nella quale si è affermato che l'università deve avere autonomia e libertà, trasmettendo criticamente la cultura: tutte cose che sono state inserite e che possono più o meno essere condivise (anche se io non le condivido tutte). Ora, però, mi sembra che veniamo ad incidere su una materia che rappresenta un punto fondamentale, quello della libertà di insegnamento, che non può essere disgiunta da una garanzia completa, totale e piena dell'insegnante nell'esercizio delle sue funzioni,

che non lo renda continuamente costretto ad attraversare dei passaggi a livello il cui dominio, poi, è nelle mani di commissioni che, anche se sono regolate da sorteggi, possono tuttavia vincolare la libertà di insegnamento, la libertà di opinione, la libertà dell'adozione di metodi didattici del professore universitario.

Il mio primo rilievo è che non si può procedere alla votazione dell'articolo 24, in quanto esso è in contrasto con la dichiarazione di inamovibilità del professore universitario. Risponde ad una strana concezione il fatto che noi lo dichiariamo inamovibile e poi lo ipotizziamo decaduto dall'impiego nell'ipotesi che non superi due giudizi di validità nella sua attività scientifica e didattica. O si vuole una cosa, o se ne vuole un'altra. Noi ne abbiamo voluta una: che il professore sia inamovibile.

Su questo tema io sollevo una formale pregiudiziale, la cui valutazione è demandata principalmente al Presidente della Camera, il quale deve impedire che si pongano in votazione articoli, emendamenti o principi in contrasto con quelli già adottati dalla Camera. Vogliamo legare la stabilità nella sede e nell'impiego — cioè l'inamovibilità del professore — ad un giudizio sull'attività didattica e scientifica, giudizio la cui discrezionalità è estrema ed incontrollabile?

Ripeto che questo articolo non dovrebbe apparire nella legge e non dovrebbe essere votato. Mi si potrà eccepire che ho presentato ad esso un emendamento; ebbene, l'ho fatto perché mi rendo conto che la tesi da me sostenuta potrebbe non essere accolta e che, di conseguenza, si potrebbe procedere alla votazione dell'articolo in questione. In tal caso sarà necessaria una soluzione correttiva rispetto a quanto l'articolo propone. La soluzione da me proposta può prestarsi a critiche, ma io mi dichiaro disponibile ad eventuali perfezionamenti.

Ho detto che il docente può essere dichiarato decaduto per « insufficienza didattica »; questo termine equivale, in definitiva, ad una valutazione della sua attività didattica e della sua produzione scientifica. Quando diciamo « insufficienza didattica » intendiamo dire tutto. Vogliamo, al posto di questa espressione, stabilire che esso possa essere dichiarato decaduto per un giudizio negativo sulla sua attività scientifica e didattica? Diciamolo; ma si tratta pur sempre di un giudizio che deve essere promosso, per particolari motivi, ad iniziativa degli organi pre-

posti al controllo del retto, regolare e normale funzionamento dell'università; tale giudizio darà luogo ad un procedimento che implica possibilità di difesa e che si chiude con un provvedimento motivato, il che postula un eventuale ricorso all'autorità giudiziaria.

In tesi principale, propongo, dunque, formalmente una eccezione di preclusione in ordine a questo articolo che è in contrasto con articoli già votati, in particolare con quello che stabilisce l'inaffidabilità del professore universitario e con gli altri di parziale ripristino dell'articolo 10 che è stato respinto dalla Camera, nei quali articoli viene garantita la libertà di insegnamento, di ricerca e di metodo didattico.

In subordine chiedo che sia accolto il mio emendamento 24.11, eventualmente sostituendo le parole « insufficienza didattica » con le altre: « giudizio negativo sulla attività scientifica e didattica ».

Per il resto l'articolo offrirebbe sufficienti garanzie al docente universitario.

Si potrebbe obiettare che in questo modo il professore universitario si troverebbe sotto la spada di Damocle di un'eventuale decadenza. Ma questo vale per tutti coloro i cui rapporti d'impiego sono regolati dalle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli impiegati dello Stato e, ovviamente, vale anche per i professori universitari con le particolari garanzie e con gli adattamenti che il mio emendamento suggerisce.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma con il seguente:

L'attività del docente universitario è valutata da una apposita commissione allo scadere di un triennio dalla sua immissione in ruolo.

24. 7. **Bonea, Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

Al secondo comma, sostituire le parole: dal Ministro della pubblica istruzione, *con le parole:* dal CNU.

24. 4. **Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

Sostituire il quarto comma con il seguente:

In caso di valutazione sfavorevole il docente verrà mantenuto in servizio per un altro anno, al termine del quale sarà sottoposto alla valutazione di una nuova commissione della quale non potrà far parte alcuno dei commissari di prima istanza. Qualora il giudizio della seconda commissione sia sfavorevole, il docente è dichiarato decaduto dal posto.

24. 8. **Bonea, Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

La valutazione di cui ai commi primo e quarto del presente articolo si considerano sfavorevoli quando i giudizi dei membri delle commissioni giudicatrici siano unanimemente negativi.

24. 9. **Bonea.**

Dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

Al termine dei lavori, le commissioni di cui ai commi precedenti redigono una relazione analitica, in cui sono riportate le valutazioni di ciascun commissario.

24. 13. **Bonea, Giomo, Mazzarino, Badini Confalonieri, Bignardi, Bozzi, Camba, Capua, Cassandro, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Ferioli, Malagodi, Monaco.**

MAZZARINO. Li consideriamo già svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: La produzione scientifica e l'attività didattica, *con le parole:* L'attività scientifica e didattica.

24. 19. **Mattalia, Orilia, Taormina, Finelli.**

Al primo comma, sostituire le parole da: non prima del terzo, *fino alla fine del comma,* *con le parole:* alla fine del terzo anno dalla sua immissione in ruolo.

24. 20. **Finelli, Mattalia, Orilia.**

Al secondo comma, sostituire le parole: da tre docenti, *con le parole:* da cinque docenti.

24. 21. **Mattalia, Orilia, Finelli.**

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1971

Al terzo comma, sopprimere le parole: sull'attività didattica.

24. 22. **Mattalia, Finelli, Taormina, Grimaldi.**

Al quarto comma, sostituire le parole: non prima di tre anni, *con le parole:* entro il successivo triennio.

24. 23. **Mattalia, Orilia, Finelli.**

Sopprimere il quinto comma.

24. 24. **Mattalia, Orilia, Finelli, Grimaldi.**

L'onorevole Mattalia ha facoltà di svolgerli.

MATTALIA. Signor Presidente, nello svolgere questi emendamenti do per sottintesi gli argomenti adottati negli interventi preliminari. Mi limito perciò a proporre di restituire al primo comma la dizione « attività scientifica » che è più normale ed anche più comprensiva di quella di una specificazione che ha una finalità specifica e che, nella prima riga del primo comma, è definita produzione che nel linguaggio solito significa titoli di pubblicazioni.

Propongo la sostituzione anche per la ragione che segna specificatamente quello che per me è la volontà di sottrarre indebitamente ed irrazionalmente un settore di competenza all'organo dipartimentale. Un organo monocratico che deve chiudere un occhio quando parla dell'attività globalmente intesa del docente che opera nel proprio ambito e deve limitarsi all'attività didattica con le limitazioni che mi sono permesso di definire nel mio breve intervento.

Per quanto riguarda l'altro emendamento Finelli 24. 20 riproponiamo il triennio e non i sei anni perché con un termine di sei anni si ha quella dilatazione a fisarmonica dei tempi che fa perdere ogni serietà a soluzioni del genere. E a questo proposito non faccio che ribadire quanto ho già affermato nel mio intervento preliminare.

L'emendamento 24. 21 che io ripropongo penso possa essere accettato per le stesse ragioni per cui è stato accettato un analogo emendamento dell'articolo 20, ragioni che sono state rincarzate da argomentazioni affini dell'onorevole Biasini. Cioè, l'aumento del numero dei componenti la commissione da tre a cinque su un punto che non è certamente meno qualificante dell'altro punto per giudicare ai fini del conferimento del dottorato di ricerca. È sottintesa la ragione della soppressione delle parole « sull'attività didattica », chiesta con il mio emendamento 24. 22

restando così il giudizio globalmente inteso che può pronunciarsi anche nel merito dell'attività scientifica del docente.

Infine, con l'altro mio emendamento 24. 23, propongo di limitare a tre anni la facoltà di chiedere una seconda valutazione perché la dizione usata nel testo segna il limite minimo e non quello massimo, con che si arriva a quelle situazioni che, a limite, diventano ridicole e indecorose.

Il quinto comma — e mi associo alle considerazioni già fatte dall'onorevole Granata e anche dal collega Giomo — io mi limito a raccomandarlo alla cortese attenzione del relatore e degli onorevoli colleghi. Non essendo giurista posso avere legittimamente qualche dubbio; ma l'argomento è questo: se sia legittimo infliggere questa minorazione economica ad un insegnante che, pur oggetto di un giudizio negativo, continua ad operare in pienezza giuridica di funzione ed in pienezza di dignità di funzione. A me personalmente non pare legittimo, comunque non è utile perché segna una condizione di minorazione, di imbarazzo e di grave disagio della quale parlava l'onorevole Granata.

Credo così di aver terminato lo svolgimento degli emendamenti.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere le parole: scelti per sorteggio tra quelli in cui il settore è compreso.

24. 2. **Spitella, Biasini, Cingari, Orlandi.**

Al quarto comma, sopprimere le parole: qualora anche la seconda valutazione sia sfavorevole, è dichiarato decaduto dal posto.

24. 1. **Spitella, Cingari, Orlandi, Biasini.**

SPITELLA. Li consideriamo già svolti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il quarto comma.

24. 14. **Almirante, De Marzio, d'Aquino, Nicosia, De Lorenzo Giovanni, Caradonna, Turchi, Menicacci.**

Sostituire il quarto comma ripristinando il testo approvato dal Senato.

24. 15. **Nicosia, Almirante, De Marzio, d'Aquino, De Lorenzo Giovanni, Caradonna, Turchi, Menicacci.**

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1971

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Il passaggio alla seconda classe di stipendio scatta automaticamente dopo tre anni dalla immissione in ruolo anche se l'interessato, come è nelle sue facoltà, non ritiene di dover chiedere di essere sottoposto a giudizio appena dopo il terzo anno di servizio in ruolo. In ciò avvalendosi della facoltà che la legge gli consente di ritardare, fino ad un massimo di sei anni, la richiesta del giudizio.

24. 12. Almirante, De Marzio, d'Aquino, Nicosia, Menicacci, De Lorenzo Giovanni, Sponziello, Caradonna, Santagati, Franchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I termini di cui al presente articolo restano interrotti per tutto il tempo nel quale i docenti, per effetto dell'articolo 29, siano collocati fuori ruolo.

24. 17. Almirante, Nicosia, De Marzio, Pazzaglia, Delfino, d'Aquino, Nicolai Giuseppe, De Lorenzo Giovanni, Guarra, Caradonna, Franchi, Romeo, Manco, Menicacci, Alfano, Turchi, Romualdi, di Nardo Ferdinando.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Prima di sei mesi del passaggio ad ogni classe di stipendio, il dipartimento cui il docente appartiene può chiedere al Ministro che venga composta una commissione, secondo le procedure di cui sopra, per accertare se il docente abbia svolto con puntualità i propri doveri didattici. In caso di giudizio negativo, il passaggio non può verificarsi.

24. 18. Nicosia, Almirante, De Marzio, d'Aquino, Nicolai Giuseppe, Pazzaglia, Santagati, Sponziello, Delfino.

NICOSIA. Li consideriamo già svolti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, dopo le parole: essere nuovamente valutato; *inserire le parole:* della commissione cui spetta questa seconda valutazione non potrà far parte nessuno dei componenti la commissione che ha espresso la prima valutazione sfavorevole.

24. 5. Mussa Ivaldi Vercelli.

Poiché l'onorevole Mussa Ivaldi Vercelli non è presente si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

I docenti che non abbiano conseguito tale valutazione favorevole, non possono entrare a far parte delle commissioni per il conferimento del dottorato di ricerca di cui all'articolo 20, né delle commissioni giudicatrici dei concorsi per docenti universitari di cui all'articolo 23.

24. 25. Biasini, Bucalossi, Compagna, Terrana.

L'onorevole Biasini ha facoltà di svolgerlo.

BIASINI. Devo anzitutto far presente che la mia firma all'emendamento Spitella 24. 1 è stata apposta per errore.

A questo punto mi rendo conto di quanto sia disperata, o quasi, la difesa di emendamenti ad un articolo sul quale mi pare di aver sentito da tutte le parti della Camera delle campane a morto. Noi repubblicani riteniamo che sia da difendere, questo articolo, perché ha una sua funzione che mi permetterò di illustrare se mi sarà dato di parlare brevemente per dichiarazione di voto sull'emendamento soppressivo dell'articolo stesso. L'emendamento 24. 25 prevede che i docenti i quali non abbiano conseguito la valutazione favorevole prevista dall'articolo non possono entrare a far parte delle commissioni per il conferimento del dottorato di ricerca e delle commissioni giudicatrici dei concorsi per docenti universitari di cui all'articolo 23. Noi pensiamo infatti che questo articolo sancisca la possibilità di una differenziazione non semplicemente di retribuzione, ma anche di funzione. Non avrebbe quindi senso per noi la prova che è assistita da garanzie analoghe a quelle di un concorso e che preveda, in caso di fallimento, solo la mancata attribuzione di un coefficiente di stipendio. Riteniamo pertanto che una valutazione delle capacità didattiche e scientifiche qui prevista concerna un periodo di prova e non mi pare che questo sia un concetto aberrante, come si è cercato di dimostrare.

Quindi, una valutazione didattica e scientifica non può non avere conseguenze sul piano didattico e scientifico, e in particolare non sembra che possa partecipare alla proclamazione del titolo di dottore di ricerca un docente che non riesca poi, per conto suo, a superare una prova fondata su una valutazione di merito. Dunque, noi crediamo alla opportunità di mantenere l'articolo 24, e vorremmo una accentuazione dello spirito dal quale questo

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1971

articolo parte, cioè una differenziazione anche di funzione in connessione con il passaggio o meno da una categoria di stipendio all'altra.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

Ai fini della determinazione del trattamento economico del personale docente delle università e degli istituti di istruzione universitaria, lo stipendio annuo è determinato secondo i criteri:

a) è equiparato a quello spettante in misura definitiva ai presidenti di sezione della Corte di cassazione per i docenti appartenenti alla seconda classe del secondo livello di trattamento economico;

b) è equiparato a quello spettante ai consiglieri di cassazione per i docenti appartenenti alla prima classe del secondo livello di trattamento economico;

c) è equiparato a quello spettante ai giudici di tribunale per i docenti appartenenti alla seconda classe del primo livello di trattamento economico;

d) è equiparato a quello spettante agli aggiunti giudiziari per i docenti appartenenti alla prima classe del primo livello di trattamento economico.

24. 0. 1.

Reggiani, Napoli.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

NICOSIA, Relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA, Relatore di minoranza. Signor Presidente, sono favorevole ai tre emendamenti, identici, Mazzarino 24. 3, Granata 24. 10 e Sanna 24. 16, che propongono la soppressione dell'intero articolo.

Sono contrario all'emendamento Reggiani e Napoli 24. 6, che mi sembra in notevole contrasto con le affermazioni fatte in sede di discussione generale sull'articolo. Contrario pure agli emendamenti Mattalia 24. 22 e Biasini 24. 25.

Sono favorevole, invece, in linea subordinata, all'emendamento La Loggia 24. 11 perché, nel caso in cui non dovesse essere accolta la soppressione dell'intero articolo, a

noi sembra che la soluzione proposta con questo emendamento dia delle garanzie, almeno le minime necessarie.

Sono poi contrario all'emendamento Bonea 24. 7, e favorevole, sempre in linea subordinata, agli emendamenti Mattalia 24. 19, Finelli 24. 20, Mattalia 24. 21, Giomo 24. 4, Spiteila 24. 2, anche se mi sembra soltanto formale; favorevole all'emendamento Almirante 24. 14 e contrario all'emendamento Bonea 24. 8; favorevole agli emendamenti Nicosia 24. 15, Mattalia 24. 23 e Mussa Ivaldi Vercelli 24. 5; contrario all'emendamento Spiteila 24. 1 e favorevole agli emendamenti Bonea 24. 9 e 24. 13, Mattalia 24. 24, Almirante 24. 12 e 24. 17 e Nicosia 24. 18.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo 24-bis proposto dagli onorevoli Reggiani e Napoli, esprimo parere favorevole, trattandosi di un congegno per il passaggio da una classe di stipendio all'altra, qualora i presentatori insistano per il voto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 24?

ELKAN, Relatore per la maggioranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come è apparso dall'ampia discussione che si è svolta sull'articolo 24, non sfuggono a nessuno l'importanza e anche la problematicità di questo articolo, il quale si propone di sottoporre a valutazione i docenti che abbiano superato i concorsi. Ma la valutazione stessa viene presentata in maniera tale da non conseguire poi quei risultati che essa dovrebbe avere, o di decadenza o di qualche altra soluzione nei confronti di coloro che tale valutazione non abbiano conseguito favorevolmente.

Ora, di fronte all'articolo e alla materia che esso tratta, mi sembra più opportuno che si rimanga al testo unico vigente anche nei confronti dei docenti unici vincitori di concorso, per cui sono favorevole ad accogliere gli emendamenti soppressivi dell'articolo. Anche all'onorevole Biasini, che ha dato ragione e giustificazione del suo emendamento, debbo ripetere quanto ho avuto occasione di affermare anche in altri incontri, e cioè che l'articolo 24 non poteva essere mantenuto nel testo del Senato, perché farraginoso e contorto. Nel testo elaborato in sede di Commissione, rimaneva egualmente qualche aspetto che lasciava e lascia tuttora turbati, per cui credo che sopprimere l'articolo non significhi lasciare i docenti privi di quella fase di straordinario, come il testo unico prevede.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1971

Avendo espresso parere favorevole per i tre emendamenti soppressivi dell'intero articolo, vorrei pregare il Presidente di esimersi dal pronunciare il parere sugli altri emendamenti, che qualora fosse soppresso l'articolo 24 non avrebbero ragione di esistere. Nel caso che gli emendamenti soppressivi non fossero approvati, mi riserverei di esprimere successivamente il parere sugli altri emendamenti, e di proporre eventualmente qualche emendamento sostitutivo ricavato dagli emendamenti che sono alla nostra attenzione.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Elkan. Il Governo ?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In merito all'articolo 24 abbiamo sentito esprimere opinioni abbastanza differenziate, cosa giustificata dal fatto che la materia è piuttosto opinabile. Mi sia tuttavia consentito dire che, dopo le innumerevoli variazioni che abbiamo ascoltato in questa Camera sul tema del *todos caballeros*, mi sembra strano che quando si cerca di creare qualche forma di controllo, di verifica per questi cavalieri, per altro autonomamente gestita dagli stessi cavalieri, si trovi poi il modo di mostrarsi contrari a queste forme di controllo e di verifica.

Né mi pare regga l'argomento che le scuole si impadronirebbero di questi meccanismi di controllo; in realtà dobbiamo pensare che l'università che stiamo cercando di realizzare attraverso questa riforma sarà una università ben diversa da quella di oggi. Dobbiamo quindi fare uno sforzo per metterci nell'ottica di questa nuova università, ove con 22 mila docenti le camarille saranno molto più difficili da realizzarsi che non in una università con 3500 docenti.

In sostanza, il Governo ritiene che le norme dell'articolo 24 possano rappresentare un opportuno adeguamento di quanto previsto dall'attuale testo unico alla nuova situazione che si viene delineando con questa legge. Tuttavia, ripeto — non diversamente da quanto ebbi occasione di dire ieri su un altro articolo — che si tratta di valutazioni certamente opinabili, di materia in cui — come ha detto il relatore — anche l'attuale testo unico può fornire indicazioni. Per questo, per quanto riguarda gli emendamenti soppressivi dell'intero articolo, Mazzarino 24. 3, Granata 24. 10 e Sanna 24. 16, il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, per quanto riguarda gli altri emendamenti

ritengo sia opportuno seguire la procedura suggerita dal relatore per la maggioranza. Ella potrà quindi esprimere il parere sugli altri emendamenti qualora non siano approvati gli emendamenti soppressivi dell'intero articolo.

Vorrei tuttavia chiedere ora al relatore per la maggioranza ed al Governo un parere per quanto riguarda l'emendamento Reggiani 24. 0. 1 aggiuntivo di un articolo 24-bis.

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. Questo emendamento non ha riferimento con l'articolo 24, poiché riguarda il trattamento economico.

PRESIDENTE. Lo esamineremo allora successivamente.

Passiamo alla votazione degli emendamenti soppressivi.

LA LOGGIA. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA. Io ho posto formalmente una eccezione di preclusione a questo articolo appellandomi alla sua sensibilità, signor Presidente, perché poi la ponesse all'esame dell'Assemblea o decidesse ella stesso. Non credo, comunque, che potremmo passare alla votazione dell'articolo senza risolvere questa eccezione.

Se mi consente, vorrei ripeterla. L'Assemblea ha votato il principio che i professori universitari, una volta che abbiano vinto il concorso, siano inamovibili dall'impiego e dalla sede. Ora, il criterio di inamovibilità non mi pare che si concili con quanto previsto dall'articolo 24, cioè una specie di inamovibilità sottoposta a condizione sospensiva niente di meno che per sei anni, che si concluderebbe, se il giudizio della Commissione dopo sei anni fosse negativo, in una decadenza dall'impiego. Mi sembra, signor Presidente, che non si possa volere nel contempo una cosa ed il contrario di essa. Noi abbiamo già stabilito che il professore universitario è inamovibile dall'impiego e dalla sede; pertanto, questo articolo non dovrebbe essere votato perché precluso dall'intervenuta approvazione dell'articolo 21.

Non entro nel merito, anche perché ne ho parlato prima; mi limito a fare questo rilievo che, vorrei dire, trova una sua mag-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1971

giore forza nella motivazione del parere favorevole dato dal relatore per la maggioranza alla proposta di soppressione di questo articolo. Secondo l'onorevole Elkan, la soppressione dell'articolo non implicherebbe la sussistenza della inamovibilità dall'impiego, ma il ritorno al vecchio sistema dello straordinario e dell'ordinariato, secondo il testo unico che, secondo sempre il parere del relatore, resterebbe ancora in vigore. Anche questa è una interpretazione che, a mio giudizio, è nettamente preclusa da quanto abbiamo già votato.

PRESIDENTE. Onorevole La Loggia, siamo di fronte ad un articolo proposto dalla Commissione ed in merito al quale sono stati presentati tre emendamenti soppressivi; io non posso che porre in votazione questi emendamenti. Il suo problema, che investe il merito dell'articolo, merito sul quale non posso entrare, potrà essere esaminato successivamente ove la soppressione dell'articolo non fosse approvata dall'Assemblea.

BIASINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 24.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIASINI. Ho già accennato, nella breve dichiarazione fatta poc'anzi, alla posizione dei repubblicani in ordine al mantenimento dell'articolo 24. Come opportunamente poco fa diceva il sottosegretario Romita, è veramente strano che in questa Camera si ascoltino da parti contrapposte le più contrapposte critiche, ma poi si realizzi sempre una convergenza quando si deve mirare all'obiettivo di una possibile ulteriore dequalificazione dell'università. L'eliminazione dell'articolo 24 favorirà proprio ciò che, con efficace frase, sottolineava il sottosegretario Romita, cioè il *todos caballeros*. Infatti, l'articolo 24, con il principio della valutazione dell'attività scientifica e didattica del docente (che dal punto di vista pratico e giuridico è niente più e niente meno che il concetto di prova che è accettato in tutte le amministrazioni) rappresentava un filtro che consentiva naturalmente da una parte una incentivazione della produzione scientifica e dell'attività didattica del docente e in secondo luogo un controllo doveroso, soprattutto per coloro che entrano in una università, attraverso il concetto del periodo di prova. Io ho ascoltato con grande interesse delle osservazioni fatte

da uomini nutriti di cultura giuridica, ma mi sembra che veramente si sia sprecata della dottrina giuridica quando si è voluto dimostrare che non deve esistere il periodo di prova per gli insegnanti universitari e che quando uno si è seduto su una poltrona, qualunque cosa faccia o non faccia, debba considerarsi inamovibile. Si è dimostrato da tutte le parti che il concetto di inamovibilità dovrebbe essere in contrasto col concetto del controllo e della decadenza. Ovviamente, il problema della decadenza è grave, ma si può sancire il principio dell'appello, si può prevedere la possibilità di ricorso da parte del docente nei confronti di questo giudizio, indubbiamente grave, di decadenza.

Onorevoli colleghi, noi siamo estremamente preoccupati di questo andamento confuso del dibattito sulla legge universitaria e di questa facile rinuncia ad alcuni punti che noi consideriamo veramente qualificanti. Io vorrei chiedere, soprattutto ai colleghi della maggioranza, se non sembri ad essi sospetto, su un punto così qualificante, il convergere dei voti dell'estrema destra e dell'estrema sinistra. Qui veramente la tutela e la difesa della dignità dell'università, della dignità dell'istituto e dei docenti, purtroppo vengono abbandonate anche da coloro i quali se ne dichiarano autentici difensori.

È in questo spirito, quindi, che noi repubblicani, pur riconoscendo ormai il carattere pressoché disperato di questa nostra battaglia, dichiariamo la nostra fedeltà al mantenimento dell'articolo 24, che continueremo a difendere anche se sommersi da un'ondata demagogica proveniente e da destra e da sinistra.

GIOMO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. I deputati liberali voteranno a favore della soppressione di questo articolo, nel quale non vedono salvaguardata l'autonomia dell'insegnante e tutti quei motivi di libertà cui ha alluso il rappresentante del partito repubblicano. Qui si tratta di mantenere in cattedra per dodici anni un insegnante dichiarato inidoneo sia dal punto di vista didattico sia da quello scientifico. L'autonomia dell'università non la si difende con i piccoli pannicelli caldi rappresentati anche da questo articolo 24; essa si difende a monte, sganciandola da ogni potere politico o di altra natura.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1971

CINGARI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGARI. I deputati del gruppo del partito socialista italiano sono favorevoli alla soppressione dell'articolo 24. Ritengo di dover dare ragione di tale dichiarazione, perché si tratta di questione delicata e rilevante e anche perché in altre dichiarazioni si sono date valutazioni che è bene chiarire in tutta la loro portata.

In sostanza, da coloro che chiedono il mantenimento dell'articolo 24 si osserva che esso potrebbe impedire uno stato di lassismo nelle nostre università ed offrire delle garanzie di serietà e di incentivazione scientifica nella ricerca all'interno delle stesse università.

Noi non riteniamo che queste argomentazioni siano valide, anche perché abbiamo l'esperienza dell'articolo 78 del testo unico — che ha, fino ad ora, regolato l'intera materia — il quale pur prevedendo la valutazione di carattere scientifico, non aveva mai dato luogo, a quanto si possa ricordare, a provvedimenti di decadenza.

D'altro canto, riteniamo che non si possa in questa materia compiere una valutazione parallela tra la funzione del professore universitario e la funzione del dipendente della pubblica amministrazione circa il periodo della cosiddetta prova. Riteniamo invece che esistano altri articoli della presente legge in relazione ai compiti e ai doveri del docente, per quanto riguarda soprattutto il pieno tempo, l'incompatibilità in certi casi, articoli che possono garantire quella pienezza di presenza nella ricerca scientifica e nella attività didattica che noi chiediamo per la nostra università.

È per queste ragioni, ripetute qui sommariamente, che noi del gruppo del PSI siamo per la soppressione dell'articolo 24 che, se mantenuto, avrebbe il valore semplicemente di facciata e non risolverebbe nessun problema di contenuto e di sostanza della vita universitaria.

NICOSIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA. Noi deputati del gruppo del MSI, già in sede di discussione generale abbiamo illustrato la necessità della soppressione dell'articolo 24. Quindi, voteremo a favore degli emendamenti che la proponiamo.

Avevamo però anche sottoposto alla Commissione e alla Camera la proposta di accantonare l'articolo 24 e di rivedere delle norme disciplinari che potessero non ripristinare questo articolo, ma comunque dare una garanzia sulla funzione didattica e sulla produzione scientifica del docente.

Comunque, noi votiamo — ripeto — a favore delle proposte di soppressione perché l'articolo 24 è in netto contrasto con l'articolo 21, che stabilisce la piena libertà di studio, di ricerca e di insegnamento del docente nel quadro della inamovibilità e anche della non richiesta prestazione di giuramento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione i tre emendamenti Mazzarino 24. 3, Granata 24. 10 e Sanna 24. 16, che propongono la soppressione dell'articolo 24, accettati dalla Commissione e per i quali il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(Sono approvati).

Sono quindi preclusi tutti gli altri emendamenti.

Qual è il parere della Commissione sull'articolo aggiuntivo 24-bis Reggiani 24. 0. 1 ?

ELKAN, *Relatore per la maggioranza*. Esprimo parere contrario, perché esso prevede dei parametri e un riassetto per i docenti universitari che non è contemplato dalla legge.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con il relatore per la maggioranza.

NICOSIA *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOSIA, *Relatore di minoranza*. Essendo stato soppresso l'articolo 24, mi pare che sia inutile porre in votazione l'articolo 24-bis. Ad ogni modo, il gruppo del MSI voterà contro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Reggiani, mantiene il suo articolo aggiuntivo 24. 0. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

REGGIANI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(E respinto).

Si dia lettura dell'articolo 25.

ARMANI, *Segretario*, legge:

« Ogni docente svolge, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 27, uno o più corsi relativi al proprio settore di insegnamento e di ricerca, di durata massima complessiva, a norma di quanto stabilito dal secondo comma dell'articolo 16, non superiore a due corsi annuali. Nel conferimento di corsi plurimi vengono adottati, ove possibile, criteri di avvicendamento.

Il piano degli insegnamenti impartiti ogni anno è determinato dal consiglio di dipartimento; l'affidamento dei corsi a ogni docente avviene previo assenso da parte dello stesso. In caso di dissenso, il docente di ruolo ha comunque diritto a svolgere un corso annuale da lui scelto, assicurando lo svolgimento di un secondo corso annuale in relazione alle esigenze funzionali del dipartimento, e conformemente alle sue conoscenze scientifiche.

Più docenti possono contribuire a un medesimo corso; nessun docente è stabilmente destinato al medesimo corso.

I corsi e le attività di cui agli articoli 7, terzo comma, 18, 19, 20 e 38, rientrano negli ordinari compiti dei dipartimenti; i relativi insegnamenti sono affidati ai docenti del dipartimento dal rispettivo consiglio, e gli eventuali introiti appartengono all'università ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 25 l'onorevole Giomo. Ne ha facoltà.

GIOMO. Consideriamo questo articolo uno dei peggiori della legge in esame. Esso dispone: « Ogni docente svolge, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 27, uno o più corsi relativi al proprio settore di insegnamento... ». Non si sa quali corsi svolgerà. Il corso sarà assegnato dal dipartimento? È stabilito inoltre: « Nel conferimento di corsi plurimi vengono adottati, ove è possibile, criteri di avvicendamento. Il piano degli insegnamenti impartiti ogni anno è determinato dal consiglio del dipartimento; l'affidamento dei corsi ad ogni docente avviene previo assenso da parte dello stesso ».

Si sente quindi il desiderio di inserire nella legge che ogni insegnante, nel fare il proprio dovere di tenere un corso, abbia bisogno dell'assenso del consiglio di dipartimento: ci troviamo di fronte alla individualità sottoposta alla collegialità, o meglio al collettivismo del dipartimento. Quello che è più grave è che anche nell'articolo 25 è previsto il contenzioso di un singolo insegnante: è il motivo freudiano di questa legge.

Dispone sempre l'articolo 25: « In caso di dissenso, il docente di ruolo ha comunque diritto a svolgere un corso annuale da lui scelto, assicurando lo svolgimento di un secondo corso annuale in relazione alle esigenze funzionali del dipartimento, e conformemente alle sue conoscenze scientifiche ». Qui siamo di fronte al peggiore dei compromessi: siamo di fronte al tentativo di evadere l'articolo 33 della Costituzione, il quale prevede la libertà di coscienza nell'insegnamento. Siccome vogliamo mantenere questa libertà, ma nello stesso tempo vogliamo salvare, nella collegialità, nel collettivo del dipartimento, la possibilità per questo di imporre all'insegnante un corso, questo insegnante sarà tenuto, da una parte, a tenere il corso che a lui piacerà di più (bontà del dipartimento e dei suoi colleghi!), dall'altra (e qui siamo contro la Costituzione!) a fare un corso al quale lui non crede, per il quale non vuole essere assolutamente impegnato. Bontà del dipartimento, se gli sarà permesso di fare un corso in una materia in cui sarà competente!

Qui stiamo sfiorando il grottesco, poiché mettiamo l'insegnante di fronte alla tragica situazione di dover fare un corso secondo la propria coscienza e di dovere andare a insegnare all'università cose che egli non sente e qualche volta forse cose che egli non sa. Inoltre, l'articolo 26 prevede che i risultati scientifici delle ricerche compiute siano comunicati al dipartimento di appartenenza e al Consiglio nazionale universitario. Siamo di fronte ad un controllo meccanico, automatico, direi permanente dell'attività dell'insegnante, che deve rendere conto quotidianamente di quello che fa nel merito dell'insegnamento.

Sempre l'articolo 25 dispone: « I corsi e le attività di cui agli articoli 7, terzo comma, 18, 19, 20 e 38, rientrano negli ordinari compiti dei dipartimenti; i relativi insegnamenti sono affidati ai docenti del dipartimento dal rispettivo consiglio, e gli eventuali introiti appartengono all'università ».

Qui affiora un nuovo concetto, quello del dipartimento procacciatore di affari. Un dipartimento, quindi, che comincia a fare concorrenza alla privata iniziativa, ai liberi professionisti; che si mette a lavorare non solo per conto di enti statali o di enti pubblici, ma anche di persone private.

Abbiamo sanzionato il principio del collettivo, quel principio che già si attua presso certe facoltà di architettura di ispirazione marxista, dove alcuni giovani architetti lavorano per conto del collettivo e delle amministrazioni marxiste. Evidentemente non pos-

siamo accettare questo principio, perché mortifica le professioni liberali, perché mortifica la libertà di insegnamento e perché confonde il sacro e il profano, il sacro della scienza, della dottrina, dell'istruzione, con il profano degli « affarucci » del procacciare gli affari, e mette insieme i problemi della mercatura con quelli della dottrina e della scienza.

Per questo motivo siamo nettamente contrari all'articolo 25, che rappresenta certamente una delle più gravi mortificazioni inferte all'università italiana.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 25 l'onorevole Greggi. Ne ha facoltà.

GREGGI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me pare che quanto è avvenuto anche questa mattina con la reiezione dell'articolo 24 (forse la cosa migliore sarebbe stata approvare l'emendamento La Loggia 24. 11) renda sempre più chiare alcune gravi contraddizioni nelle quali ci stiamo cacciando con il provvedimento in esame. In primo luogo vi è la contraddizione alla quale ho fatto cenno ieri, tra un sistema statalistico non fondato sulla libertà e sulla autonomia (stiamo consolidando questo sistema) e l'esigenza, che tutti avvertiamo di una funzionalità direi onesta dello istituto universitario. Attraverso norme dettagliate di contenzioso e di controllo si sta tentando di fare ciò che si dovrebbe invece ottenere automaticamente grazie ad una sana libertà. Si sta cercando di ricostruire artificiosamente dall'alto ciò che nella natura delle cose sarebbe garantito ove l'Italia avesse una vera libertà nelle università.

L'altra contraddizione è quella del docente unico e del « collettivo » nel quale questo docente dovrebbe operare. Abbiamo voluto il docente unico e questa mattina alcuni colleghi si sono apertamente battuti contro l'articolo 24 perché non si vuole alcun successivo controllo del docente. La cosa è in sé logica. Ciò che non è forse logico è il far « saltare » un ricercatore, un giovane dotato di dottorato di ricerca, al livello del docente unico, cioè all'inamovibilità stabilita dall'articolo 21 e all'incontrollabilità. Anche qui si sta commettendo un grosso errore, perché è nella natura delle cose che tra il livello dello studente, sia pure specializzato, e quello del professore universitario debba esservi un grado intermedio. Abbiamo distrutto l'assistenzato creando un vuoto tra il docente e gli studenti, dovendo rendere docenti di pieno diritto e inamovibili 22 mila persone e distruggendo qualsiasi grado intermedio tra lo studentato e la docenza.

Ma veniamo all'articolo 25, che è estremamente importante. A mio giudizio, se esso dovesse rimanere nel testo attuale, qualificherebbe in modo negativo tutto il provvedimento, poiché esso distrugge la figura del docente, ogni sua libertà, e rende questa legge un provvedimento da combattere. Esso è in assoluta contraddizione con quanto stabilito in altri articoli. Nell'articolo 10 di triste memoria, che non so in quanta parte abbiamo già fatto rivivere, ribadivamo concetti già espressi nell'articolo 1: la libertà di studio, di ricerca, di insegnamento, di metodologia e di didattica di ogni docente. Aggiungevamo anche che al docente è altresì assicurata « la possibilità di disporre dei mezzi e dei servizi a tal fine necessari ». Questa è la dizione dell'ultima parte del primo comma dell'articolo 10.

Vi è poi l'ultimo comma dell'articolo 21 che così recita: « Il docente universitario non è tenuto a prestare giuramento ed è inamovibile ».

Tutte queste dichiarazioni sulla libertà dell'insegnamento e della metodologia e sul diritto di avere assicurati i mezzi necessari per la ricerca e per l'insegnamento restano vanificate di fronte alle prescrizioni dell'articolo 25. Personalmente mi sono messo nei panni di un giovane che voglia diventare docente universitario e ho ricostruito la trafila che egli deve seguire, secondo le norme di questa legge. Innanzi tutto, vi è un concorso nazionale di tipo liceistico (abbiamo già « elementarizzato » la scuola media e adesso stiamo riducendo lo insegnamento universitario al livello delle scuole medie superiori, con tutte le conseguenze connesse); una volta vinto il concorso (che si svolge nelle condizioni e con le modalità che tutti sappiamo), il giovane non può scegliere il dipartimento, o la facoltà che dir si voglia, non può scegliere cioè il tipo di cattedra e di insegnamento che preferisce, ma deve aspettare di essere chiamato presso un dipartimento, non per essere titolare di una cattedra, ma per far parte di un collettivo anonimo nel quale comanda una parte dei professori. Infatti, il consiglio di dipartimento non è retto e governato da tutti i docenti, ma soltanto da una parte di essi. Il giovane vincitore del concorso che venga chiamato nel dipartimento può essere eletto fra i membri del consiglio di dipartimento, e allora viene a trovarsi in una posizione di comando; in caso contrario, è soggetto ai suoi colleghi e alla rappresentanza di altri gruppi e categorie.

Noi avevamo previsto lo svuotamento completo del principio dell'inamovibilità. Questa parte è però saltata, considerato che la Camera

ha soppresso l'articolo 24 (forse sarebbe stato meglio modificarlo sulla base dell'emendamento presentato dall'onorevole La Loggia). Rimangono tuttavia talune contraddizioni di estrema gravità.

Innanzitutto l'articolo 25 stabilisce che il consiglio di dipartimento ogni anno determina il piano degli insegnamenti impartiti. Trovo che questa norma sia alquanto risibile. Che significato ha questo obbligo (è un obbligo, non una facoltà) di ridiscutere ogni anno i piani di insegnamento? Come giudicare questa continua mutevolezza dei piani di insegnamento? Oltre tutto essa è dannosa per gli studenti. Ogni studente che si iscrive presso un dipartimento programma un proprio piano di studi o di impegno per quattro o cinque anni, ai fini del conseguimento della laurea, e non può quindi correre il rischio di veder cambiato ogni anno tale piano di studi.

Il secondo comma dell'articolo 25 stabilisce inoltre che « l'affidamento dei corsi a ogni docente avviene previo assenso da parte dello stesso ». Su questa parte potremmo anche essere d'accordo, come lo eravamo anche nei confronti dell'iniziale testo del disegno di legge governativo, che disciplinava questa materia all'articolo 18, secondo comma, dove appunto era detto che ciascun docente esercita l'attività di ricerca e didattica concordata nell'ambito delle esigenze del dipartimento con il consiglio di dipartimento. Tale soluzione era accettabile, anche se pericolosa.

A chi si limitasse a leggere soltanto la parte che sancisce che l'affidamento dei corsi avviene previo assenso da parte del docente, una disposizione del genere potrebbe apparire a prima vista accettabile. Il fatto è che subito dopo si aggiunge che « in caso di dissenso, il docente di ruolo ha comunque diritto a svolgere un corso annuale ». Pertanto, mentre affermiamo che il consiglio di dipartimento ha il potere di imporre al docente un certo insegnamento e neghiamo nel contempo che il docente abbia il diritto di insegnare la materia da lui scelta, facciamo scattare, in caso di dissenso del docente, un meccanismo, secondo il quale il docente può ugualmente svolgere il corso annuale che preferisce, ma è tenuto a svolgerne anche un altro su richiesta del dipartimento.

Potrebbe sembrare che la situazione in questo modo tenda a riequilibrarsi, ma non è così. Perché? Perché evidentemente quel docente sarà costretto a svolgere il suo corso annuale che non fa parte necessariamente del piano dei corsi di insegnamento stabiliti dal

dipartimento. Cioè il docente potrà sì insegnare la sua materia, ma nessuno gli garantisce, anzi tutto è predisposto in modo tale che questa sua materia, sul cui insegnamento egli è in contrasto con il dipartimento, non faccia parte del piano degli studi. Quindi in pratica il docente può sì insegnare la sua materia, ma non ha nessun peso, nessun prestigio, nessuna soddisfazione in questa materia.

Ma questo non basta. Noi diciamo ancora nella prima parte del terzo comma dell'articolo — per la verità la prima parte prevede qualche cosa di buono, la seconda qualcosa di pessimo — che più docenti possono contribuire ad un medesimo corso. Qui si accenna una tesi, che io ho richiamato ieri e che fu la tesi dell'UNURI, dell'organismo rappresentativo nazionale degli universitari italiani 15-20 anni fa, secondo la quale per garantire una libertà nell'insegnamento, per garantire agli studenti la libertà di scegliere il professore o il tipo di insegnamento, noi avremmo voluto che in una riforma universitaria fin da allora si fosse prevista la possibilità che una stessa cattedra fosse occupata da due o tre titolari, in modo che all'interno della stessa cattedra si ponessero le condizioni di una dialettica, di una possibilità di scelta, di una possibilità di preferenza. Ora quanto si afferma in questo comma potrebbe far pensare che ci si voglia orientare in questo senso. Ma questo orientamento non è affatto preciso.

La seconda parte del terzo comma, come ho detto, prevede qualche cosa di veramente grave. Infatti dice che nessun docente è stabilmente destinato al medesimo posto. Cioè il docente non va per una materia, per un dipartimento, per un corso. Il docente, una volta arrivato, non ha il diritto di studiare e di insegnare una materia. È a disposizione del collettivo — bisogna chiamarlo così — del dipartimento.

In questa maniera noi, anziché distruggere le baronie, distruggiamo le cattedre, la autonomia, la dignità, la libertà e la funzione dell'insegnante, del docente. Che docente inamovibile è questo, che secondo l'articolo 10 ha la libertà di insegnamento e di ricerca, che non può insegnare la materia nella quale si è specializzato, che egli preferisce, alla quale naturalmente è portato? Che università è mai questa che impedisce al docente di specializzarsi nella materia alla quale si sente naturalmente portato? Che alta cultura è questa se nessun docente ha la libertà di essere se stesso?

A questo punto mi rivolgo anche a quei colleghi che per ragioni ideologiche generali

sono favorevoli a questa concezione collettivistica dei dipartimenti. Io penso che nessuno di questi colleghi, che pure tende a questo tipo di organizzazione universitaria, voglia umiliare la figura del docente universitario, e affogare la figura del docente universitario fino a questo punto. Non credo di sbagliare. Chiunque ha una diversa concezione dell'alta cultura e della libertà deve opporsi alla tesi eventualmente sostenuta da alcuni colleghi di sinistra e di estrema sinistra.

Ripeto, non credo che ci sia nessun collega in quest'aula che voglia umiliare la figura del docente. Perché — l'ho già accennato e vale la pena di precisarlo — chi è che poi decide tutto? Se il dipartimento fosse retto da un consiglio formato da tutti i docenti del dipartimento, con una rappresentanza anche di studenti, se cioè tutti i docenti concorressero insieme, con pari dignità, a stabilire il piano degli studi, io capirei ancora che, a queste condizioni, si potesse opporre un regime collettivo. Ma noi non siamo in queste condizioni. L'articolo che stabilisce la composizione del consiglio di dipartimento dice chiaramente che di questo fanno parte dieci professori, cinque studenti, tre rappresentanti dei ricercatori, due rappresentanti del personale.

Ora, a parte la proporzione di queste rappresentanze — ne parleremo nella sede opportuna — è chiaro che con questa norma noi creiamo all'interno del dipartimento due categorie di professori: la categoria dei professori che determinano la vita del dipartimento e quella dei professori che subiscono le impostazioni dei primi. Ora, fare questa discriminazione all'interno del dipartimento è cosa assolutamente inconcepibile. Io non capisco chi possa averla concepita e chi la possa volere. Né tanto meno posso capire in base a quali ragionamenti si voglia una cosa del genere. In Italia si vive entro una enorme pluralità ideologica, ma ognuno ha il diritto e il dovere di essere coerente con qualche ideologia, e nessuna delle ideologie che sono in gioco nella vita politica del paese è totalmente errata o infondata. Però, una norma del genere, che divida i professori di uno stesso dipartimento in professori di prima classe e di seconda classe, mi pare non abbia alcun fondamento logico, e al tempo stesso mi pare offensiva per la dignità dei professori e per la stessa logica. Avremo un professore che non può fare i suoi corsi, ma che deve fare i corsi che gli altri decidono, e che non può fare lo stesso corso due o tre anni

consecutivamente; il tutto, a discrezione di un collettivo al quale non partecipa.

A questo punto — e tiro la conclusione — debbo responsabilmente e doverosamente sottolineare che non soltanto si distruggono i « baroni » (sono d'accordo sulla distruzione dei « baroni » dell'università, perché la cultura non può essere dominata da essi), ma si distrugge la cattedra, che è una cosa diversa dai « baroni ». Si distrugge ogni libertà di insegnamento. Diventa ridicola l'affermazione dell'articolo 10; ci poniamo in totale contraddizione con i principi che diciamo di voler affermare. Si distrugge ogni garanzia oggettiva della libertà di insegnamento. Se quest'ultima deve essere una realtà, come tutti — credo — vogliamo, bisogna dare ad essa il supporto di certe condizioni oggettive. Si distrugge, invece, la dignità del docente universitario; si distrugge (scusate, onorevoli colleghi, ma queste conseguenze sono fatali e necessarie) la cultura. Non dico l'alta cultura, ma le condizioni necessarie per avere una cultura. Non è detto che i docenti universitari saranno un domani tutti capaci di promuovere lo sviluppo dell'alta cultura; però, dobbiamo legislativamente garantire delle condizioni che permettano la possibilità di produzione di essa.

A mio giudizio, le disposizioni contenute in questo articolo sono inconcepibili. Non è assolutamente possibile approvare una legge che contenga un simile articolo. Quindi, rivolgo invito al Governo perché soffermi su di esso la sua attenzione. Non posso pensare che il Governo voglia distruggere la libertà e la dignità dei docenti. Se non vuole far questo, deve riflettere sull'articolo considerato. È adesso presente un sottosegretario socialista; non credo che egli voglia questo, né posso pensare che lo vogliano il ministro della pubblica istruzione o un Governo a maggioranza democristiana. Rivolgo un invito a tutti i colleghi perché prendano posizione.

A questo punto, il discorso diventa per me un po' pesante, ma sento il dovere di farlo. In particolare invito i colleghi del mio gruppo a prendere una posizione responsabile su questa materia. Non si può far passare una norma del genere, che credo nessuno voglia. Forse non abbiamo ben riflettuto; forse questo articolo è il risultato di un dibattito faticoso in Commissione; forse i vari commi sono stati aggiunti l'uno all'altro senza vederne in modo coordinato le conseguenze totali. Penso che nessuno voglia distruggere la figura del docente, cosa che invero si farebbe approvando l'articolo.

Rivolgo un cordiale invito anche ai colleghi comunisti e socialproletari. Anche coloro che sono ideologicamente per la tesi di una università che deve funzionare in modo collettivo nei dipartimenti non possono fondare il collettivo sulla umiliazione dei singoli docenti: una cosa è obbligare il docente ad essere presente nell'università; una cosa è stabilire un principio morale e giuridico, e creare gli istituti perché i docenti collaborino tra loro nel modo più vasto al fine di incrementare le possibilità di sviluppo della ricerca scientifica; altra cosa è affogare la personalità e la responsabilità di ogni docente in un collettivo che diventa dominante.

Dichiaro personalmente che, se questo articolo rimane inalterato, non soltanto voterò contro di esso, ma sentirò il dovere di votare contro l'intera legge. Inoltre, facendo una cosa che non ho mai fatto (in materie così delicate, è la coscienza dell'individuo a parlare), inviterò i colleghi, per quanto mi sarà possibile, a votare contro l'articolo e contro la legge.

Forse c'è una soluzione. Mi appello al Governo, alla Presidenza e al « Comitato dei nove »: rinviando la decisione su questo articolo. Spesso abbiamo proceduto ad un rinvio per materie secondarie, rispetto a questa. Procediamo ad un rinvio su questo articolo, che è un punto chiave non solo per la riforma, ma per la natura dell'università.

Può darsi che riflettendoci qualche giorno, discutendo più serenamente si possano trovare formule che vengano incontro alle esigenze che ora sono espresse male in questo articolo e che ci permetteranno, nella concordia di tutti, di trovare una formulazione dell'articolo che garantisca in ogni caso la libertà e la dignità del docente universitario.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 25 l'onorevole Nicosia. Ne ha facoltà.

NICOSIA. L'articolo 25, almeno nei limiti in cui è possibile interpretarlo, sembra voler conciliare la gestione collettiva dell'insegnamento con la libertà di insegnamento che dovrebbe essere garantita o che quanto meno questa legge afferma di garantire al docente.

A noi pare che questo tentativo di conciliazione tra la gestione collettiva dell'insegnamento e la libertà del docente non è raggiunta anche perché si tratta in sostanza di una contraddizione. Infatti una gestione collettiva di insegnamento non può mai esistere: può avvenire al massimo un accordo

su quelli che sono i limiti in un settore di ricerca, di studio, di insegnamento. E così anche in questo articolo 25 l'oggetto misterioso che è il dipartimento riaffiora, per cui noi non sappiamo ancora come possa essere disciplinato un dipartimento, che configurazione possa avere, se debba essere sottoposto ad una serie di suddivisioni di settori. Lo abbiamo visto già all'articolo 16: quando si parla dei corsi necessari per il conferimento di una laurea non è stato ancora possibile precisare attraverso questa legge né il dipartimento, né i corsi di laurea, né il significato del corso di laurea nel quadro del dipartimento. La confusione regna sovrana nel disegno di legge.

Prendiamo ad esempio questo principio della libertà dell'insegnamento del docente, che è poi un principio costituzionalmente garantito. In questa legge esso viene proclamato in tutta una serie di articoli, ma poi in questo articolo 25 non solo viene mortificato ma addirittura viene fatto scomparire, completamente assorbito dal criterio non dico di programmazione ma di gestione collettiva dell'insegnamento. Un docente, un insegnante non saprà più che concorso ha vinto, che materia dovrà insegnare, perché lo potrà sapere soltanto — stando alle norme di questa legge — a distanza di sei mesi. La legge infatti parla di corsi pluriennali, annuali e semestrali e così un docente non saprà se il suo corso sarà semestrale, annuale o pluriennale.

Qui si parla di conferimento di corsi plurimi. Qual è il significato di questa norma? Si tratta di una definizione che si affaccia qui per la prima volta perché nell'articolo 16 già approvato si parla di corsi pluriennali. Cosa significa corsi plurimi? Forse che per un corso ci possono essere diversi insegnanti o che il corso si deve biforcare? Per questo abbiamo già presentato un emendamento, chiedendo almeno una definizione di questo corso plurimo nel senso di corso pluriennale.

Ma onestamente bisogna dire, onorevoli colleghi, che non si può non rimanere disorientati anche a leggere soltanto la parte iniziale del primo comma di questo articolo 25: « Ogni docente svolge, nell'ambito degli obblighi di cui all'articolo 27, uno o più corsi relativi al proprio settore di insegnamento ». E nell'articolo 27 che riguarda il « tempo pieno » vedremo che ogni docente deve assicurare la sua presenza « per le attività di studio e di ricerca » (e questo mi sembra pleonastico), « per le attività comuni

e di gruppo », « per gli incontri con gli studenti », « per la partecipazione agli organi collegiali dell'università ».

Nell'ultimo comma si stabilisce poi che il docente partecipi ai corsi previsti dall'articolo 7, cioè di preparazione, di immatricolazione e di orientamento; in base all'articolo 18 ai corsi di preparazione, specializzazione e orientamento professionale per la preparazione degli esami di abilitazione professionale; in base all'articolo 20 ai corsi per il dottorato di ricerca; in base all'articolo 38 ai corsi speciali per studenti lavoratori e lavoratori studenti. Poi vedremo chi sono questi lavoratori studenti e studenti lavoratori: sono persone che lavorano e studiano. Coloro che sono iscritti all'università sono studenti che lavorano e devono dimostrare che lavorano e vi sono poi i lavoratori che non sono studenti universitari e non sappiamo perché si chiamino lavoratori studenti.

Comunque, si parla all'articolo 28 di attività didattica e di ricerca, aventi dignità scientifica pari a quella dei corsi ordinari. Sappiamo già quindi che vi saranno docenti che si vedranno imporre dal dipartimento un determinato corso, ex articolo 28, con dignità pari ai corsi di ricerca scientifica o di preparazione scientifica.

Onorevoli colleghi, il docente è tale in quanto deve insegnare e non potete costringere un uomo a sottoporsi ad un concorso, a vincerlo per un determinato settore di ricerca, per poi assegnarlo ad un dipartimento il cui consiglio, non ancora precisato, in cui vi sono solo pochi docenti, stabilisce un programma di insegnamento e lo impone al docente, anche se questo non è stato valutato nel concorso per quella materia o per quel settore di ricerca. Ecco perché avevamo ragione nel sollecitare la caduta dell'articolo 24, in base al quale il docente poteva essere posto per tre o quattro anni in condizione di non svolgere né attività didattica, né di dedicarsi alla produzione scientifica. Per fortuna l'articolo 24 è caduto ed abbiamo ancora la garanzia, ma tuttavia all'inizio dell'anno accademico il docente non saprà dove sarà relegato. Può essere accettata una gestione collettiva dell'insegnamento, ma si deve prevedere fin dall'inizio quale sia la funzione dell'insegnamento impartito da un determinato docente.

In particolare ci lascia perplessi il terzo comma dell'articolo, che stabilisce che più docenti possono contribuire ad un medesimo corso e che nessun docente è stabilmente destinato al medesimo posto. Facciamo l'esempio

dell'insegnamento di anatomia. Può avere certo diversi corsi, ma il ceppo fondamentale dell'anatomia deve essere affidato ad un determinato docente che sia effettivamente preparato. Come si può ammettere che un determinato corso possa essere affidato a più docenti che assumeranno certamente posizioni diverse? Vi sono insegnamenti che hanno un valore di base ed insegnamenti collaterali. In tutte le discipline è così. Qui riaffiora la contraddizione del docente unico: non vi è differenza tra docente e docente, però nell'insegnamento sono diversi, come sono diversi quanto a livello culturale e livello scientifico.

Ora, perché stabilire nella legge che nessun docente è stabilmente destinato al medesimo posto? Per non creare la « baronia »? A quale altro scopo? Ma il docente può essere vincolato a norme disciplinari tali per cui può essere tenuto a svolgere la sua funzione didattica e scientifica in maniera particolare. Voi volete distruggere a qualsiasi costo questa funzione della cattedra, ma essa necessariamente si riaffaccia.

E poi, onorevoli colleghi, è proprio il consiglio di dipartimento che può decidere, per diversi anni, secondo la maggioranza che si costituisce, che un corso di insegnamento sia affidato a un solo docente? Di conseguenza, in alcune università, dove si riuscirà a determinare un certo orientamento, un docente manterrà il suo corso e anche per diversi anni accademici, cioè fino a quando all'interno del dipartimento rimarrà la stessa struttura di maggioranza; mentre in altre università, dove nell'ambito della maggioranza vi sarà un maggiore « capriccio », un insegnante insegnerà per un anno in un certo corso e l'anno successivo sarà destinato ad un corso diverso. Ma in questo modo, onorevoli colleghi, voi frantumate la continuità della stessa ricerca scientifica, e questo non è possibile. Una garanzia dovete darla.

Comunque, a mio parere, per questa parte l'articolo 25 deve considerarsi precluso dalla avvenuta approvazione dell'articolo 21, là dove è sancito il concetto di libertà di insegnamento e la connessa garanzia del vincolo della docenza al settore di ricerca per cui si è vinto un concorso e della sua continuità, che è fondamentale nella preparazione dei giovani. E non mi riferisco tanto all'esercizio delle professioni quanto alla stessa attività scientifica.

Quando, per esempio, voi richiamate i corsi di insegnamento impartito dal docente anche per il dottorato di ricerca, io desidererei sapere, onorevoli colleghi (e qui debbo rico-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1971

noscere che hanno ragione quanti nel mondo universitario criticano aspramente questa legge) come sia possibile stabilire con l'articolo 31 la funzione del ricercatore (e quindi una certa disciplina per il conseguimento del dottorato di ricerca) e poi togliere al docente — che deve seguire questi corsi e in un certo modo garantire la produzione scientifica del ricercatore — la possibilità di seguire e vagliare la sua produzione scientifica. In questo modo voi togliete al corso che deve portare al dottorato di ricerca la funzione principale, quella della continuità della ricerca.

L'articolo 25, dunque, è nato male, onde il pullulare degli emendamenti. Tutti gli emendamenti che sono stati presentati costituiscono altrettanti interrogativi che tutte le parti politiche si sono poste. C'è chi vuole la soppressione del primo comma, c'è chi vuole la modifica del secondo comma, c'è chi vuole la spiegazione di alcuni termini contenuti nel terzo comma, c'è chi vuole la modifica del quarto comma e così via. Tutti questi emendamenti hanno una loro funzione, data la non chiara formulazione dell'articolo 25. Nell'articolo si doveva dire che il corso di insegnamento impartito dal docente è unico; che il docente è chiamato anche a tenere i corsi previsti ad esempio dagli articoli 7, 18, 20 e 38, ma in funzione subordinata, sua funzione principale essendo il corso di insegnamento, sia esso annuale o semestrale o pluriennale.

Questo docente, poi, è tenuto a fare gli esami.

Ma pensiamo, onorevoli colleghi, a quello che deve fare il docente in base al principio del « tempo pieno »: deve tenere le lezioni; viene chiamato a tenere i corsi di preparazione ai fini dell'immatricolazione; viene chiamato a tenere i corsi di preparazione ai fini della specializzazione; viene chiamato a tenere il corso di preparazione ai fini dell'esame di stato; viene chiamato a tenere il corso per il dottorato di ricerca; viene chiamato per i corsi voluti dalla regione o dai sindacati; viene chiamato a tenere i corsi per l'orientamento dell'opinione pubblica (è questa una concezione nuova che viene inserita nel provvedimento). Il docente deve poi fare gli esami; nel provvedimento non abbiamo stabilito se gli esami devono essere mensili, settimanali o addirittura quotidiani. Lo statuto dell'università o addirittura il consiglio di dipartimento può anche stabilire che gli esami vengano fatti ogni giorno.

Ci rendiamo conto che a questo punto il docente non sa più se deve fare sostenere gli

esami ad un certo allievo? E che l'allievo non sa più con chi deve sostenerlo, l'esame, perché nel giro di sei mesi o di un anno non saprà più chi è il suo docente? Non credo che questa gestione collettiva dell'insegnamento sia voluta dagli studenti. Un docente segue un allievo, lo conosce, lo stima; ma se improvvisamente il docente cambia, l'allievo dovrà sostenere l'esame con un altro docente, che potrà avere un'impostazione diversa, per cui lo studente potrà trovarsi in difficoltà. Questo è il punto, onorevoli colleghi; come possiamo chiedere poi l'obbligatorietà della frequenza per alcuni corsi, quando il docente può cambiare, o quando ci saranno più docenti nello stesso corso?

Chi ha fatto questo provvedimento non è stato né il Governo, né la Commissione, né il « Comitato dei nove »; certe norme non sappiamo da dove siano venute fuori. Questo è un articolo diabolico; che ci siano altre diavolerie, ce ne accorgeremo, specialmente all'articolo 27, ma questo è un articolo diabolico, che non riesce a fare stare fermi i docenti, che impazziranno.

E pensiamo poi — come giustamente è stato rilevato — ai problemi di contenzioso! Si dice che il piano degli insegnamenti impartiti ogni anno è determinato dal consiglio di dipartimento. Ogni anno, quindi, il consiglio prevede di fare certi corsi, che possono anche non prevedere i piani di studio presentati dagli studenti, e possono prevedere materie tali per cui un docente, che pure ha vinto un concorso, si vedrà tagliato fuori dall'insegnamento, perché il suo settore di ricerca o di insegnamento non è previsto per quell'anno dal consiglio di dipartimento. Quel docente, allora, verrà declassato alle funzioni di cui all'articolo 38. All'articolo 25 si dice ancora che l'affidamento dei corsi ad ogni docente avviene previo assenso da parte dello stesso. In caso di dissenso, il docente di ruolo ha comunque diritto a svolgere un corso annuale da lui scelto, assicurando lo svolgimento di un secondo corso annuale in relazione alle esigenze funzionali del dipartimento, e conformemente alle sue conoscenze scientifiche. Il docente è quindi tenuto a svolgere un secondo corso in relazione alle esigenze funzionali del dipartimento, anche per materie in cui non sia competente.

A questo punto dico che l'articolo 25 va veramente rivisto tutto; è stata avanzata la proposta di accantonarlo, e forse forse sarebbe meglio ripensarci, onorevole sottosegretario.

Voi sapete le condizioni dell'università; spiegateci allora come avverranno i passaggi di questi docenti da un settore a un altro, spiegateci come potrà essere coordinato il piano degli studi proposto dagli studenti con i corsi approvati dal consiglio di dipartimento. Questo consiglio di dipartimento dovrà essere talmente bravo da approvare ogni anno i piani di studi in maniera tale da concordarli con i corsi che si dovranno stabilire. Voi in realtà avete frantumato la funzione tradizionale della cattedra, avete voluto creare questa gestione collettiva dell'insegnamento, ma non la potete concordare — ritorno al concetto iniziale — con la funzione della libertà dell'insegnamento da parte del docente.

Voi mortificate non tanto il docente, voi mortificate tutto l'insegnamento, tutto lo studio, tutta la ricerca. Noi siamo convinti che la ricerca, lo studio, l'insegnamento non possono provenire da una gestione collettiva: sono diretti ad una funzione sociale e collettiva, ma partono da un impegno personale ed individuale.

Non si deve confondere inoltre la ricerca con l'*équipe*. Io ho assistito negli stati Uniti a dei lavori di *équipe*. Per esempio, all'università di Philadelphia, ho assistito all'incontro di 4 competenti (uno in fisica, uno in chimica, uno in medicina e uno in alta matematica) che si sono seduti attorno ad un tavolo per discutere, ma esprimevano 4 funzioni diverse. Questa era l'*équipe*. L'*équipe* era determinata dai rappresentanti di 4 discipline che confluivano su un problema alla ricerca della sua soluzione. L'*équipe* è questa, e il collettivo non è la *équipe*. Il collettivo è qualche altra cosa che sconvolge tutto, che livella inutilmente.

E allora, con l'articolo 25 non si umilia più il docente, si umilia lo studio, la ricerca, lo insegnamento. Non c'è un punto di riferimento. Forse siamo troppo abituati alla figura del professore. Ma la figura del vecchio o del giovane professore, quando hanno prestigio, ha una sua validità. Vi saranno a Roma coloro che hanno assistito ai corsi di fisica tenuti da Enrico Fermi (io avevo un amico che andava ai corsi di Fermi ed è stato anche dichiarato accademico d'Italia a 27 anni). Ebbene, ditemi se poteva essere sostituito un Enrico Fermi oppure se può essere sostituito facilmente qualche luminare di gran fama. Ettore Paratore, a Roma, può anche essere sostituito ma non comunque la sua preparazione. Vi sono, nell'ambito dell'università, alcune figure di spicco che vanno rispettate. Esse si manifestano con la loro attività scientifica, con la loro

preparazione, ma voi non potete declassare il docente fino a frantumarne l'insegnamento, così come viene previsto dall'articolo 25.

Noi quindi, siamo contrari all'articolo 25 in questa formulazione. Tentiamo con alcuni emendamenti di modificarne il testo. Qualche collega ne chiede, per una parte, la soppressione e noi siamo favorevoli, ma per la parte che la maggioranza ritiene di far sopravvivere, che almeno essa sia modificata, in modo da fare capire ai docenti, o allo stesso mondo universitario nel suo complesso, qual è la figura del docente nel quadro del suo insegnamento, perché è proprio l'insegnamento che tramanda cultura e scienza e se esso è paralizzato, è bloccato da questa camicia di Nesso, l'insegnamento non ha più la sua fondamentale ed importante funzione nella vita universitaria.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'articolo 25 e rinvio il seguito del dibattito ad altra seduta.

Presentazione di un disegno di legge.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MISASI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi onoro presentare, a nome del ministro degli affari esteri, il disegno di legge:

« Ratifica ad esecuzione dell'accordo fra l'Italia e l'Austria concernente la modifica dell'articolo 27, lettera a), della convenzione europea per la soluzione pacifica delle controversie nei rapporti fra i due paesi, concluso a Roma il 17 luglio 1971 ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e distribuito.

Per lo svolgimento di interrogazioni.

BERAGNOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERAGNOLI. Signor Presidente, desidero sollecitare la risposta alla mia interrogazione

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 25 NOVEMBRE 1971

n. 5-00068, da me presentata con richiesta di risposta in Commissione. Ho già avuto l'onore di sollecitare questa risposta in una precedente seduta, circa venti giorni fa, e poiché il regolamento prescrive che queste interrogazioni, dopo quindici giorni, devono essere poste all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, mi permetto di tornare ancora sull'argomento. Con l'occasione desidero sollecitare anche la risposta ad un'altra mia interrogazione, presentata il 16 di questo mese, la n. 5-00132, che tratta un argomento analogo.

PRESIDENTE. La Presidenza interesserà il ministro competente.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO